Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — **Roma — Martedì 25 Febbraio** — **Numero 46**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Regio decreto *n. 32 che approva il nuovo Regolamento per il personale degli Uffici finanziarii* — **Regio decreto** *n. XLII (Parte supplementare) che aumenta il numero dei componenti la Camera di Commercio ed Arti di Siracusa* — **Regio decreto** *n. XLIII (Parte supplementare) che approva il nuovo Statuto organico della Cassa di risparmio di Civitavecchia* — **Regio decreto** *n. XLV (Parte supplementare) che approva il nuovo Regolamento sulla tassa di famiglia da applicarsi dai Comuni della provincia di Siracusa* — **Ministero degli Affari Esteri:** *Elenco dei cittadini italiani morti a S. Francisco di California nel 4° trimestre 1895* — **Ministero dell'Interno:** *Disposizioni fatte nell'Amministrazione carceraria* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero delle Finanze:** *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero del Tesoro:** Direzione generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Avviso pe smarrimento di ricevuta.*

PARTE NON UFFICIALE

R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere: *Adunanza del 13 febbraio 1896* — **Diario estero** — **Notizie varie** — *Telegrammi dell'***Agenzia Stefani** — **Bollettino meteorico** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma* — *Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 32 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto col Ministro del Tesoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col Nostro decreto 14 novembre 1894 n. 476, è sostituito quello annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

Regolamento per il personale degli Uffici finanziari

TITOLO I.
Norme generali ed organiche

Art. 1.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria sono direttivi od esecutivi. Sono uffici direttivi il Ministero e le Intendenze di finanza, esecutivi tutti gli altri.

Gli impiegati del Ministero delle finanze e quelli delle Intendenze di finanza dipendenti dal Ministero delle finanze sono distinti in tre categorie.

Appartengono alla prima gli impiegati della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze; alla seconda gli impiegati della carriera di ragioneria del Ministero; alla terza gli impiegati della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze.

Gli impiegati amministrativi o di ordine del Ministero o delle Intendenze sono compresi rispettivamente in unico ruolo.

Formano parte del ruolo unico per la rispettiva carriera amministrativa, di ragioneria e di ordine, anche gli impiegati addetti agli uffici esterni dell'Amministrazione del Catasto, e sono ad essi applicabili tutte le disposizioni relative agli impiegati del Ministero o delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

I titoli ed i gradi degli impiegati degli uffici direttivi sono stabiliti come segue:

a) Per la carriera amministrativa:
Direttore generale;
Vice Direttore generale;
Direttori capi di Divisione od Intendenti, di due classi;
Segretari capi, di tre classi;
Segretari, di tre classi;
Vice Segretari, di tre classi;
Volontari;

b) Per la carriera di Ragioneria:
Direttore capo di Divisione;
Segretari capi, di tre classi;
Segretari, di tre classi;
Economo-Cassiere del Ministero;
Vice Segretari di tre classi;
Volontari;

c) Per la carriera di ordine:
Archivisti, di quattro classi;
Ufficiali di ordine, di quattro classi;
Alunni.

Art. 3.

I volontari e gli alunni sono nominati con decreto ministeriale, prestano servizio gratuito, ed hanno tutti i diritti e sono soggetti a tutti gli obblighi inerenti ai funzionari dello Stato in genere, ed a quelli dell'Amministrazione finanziaria in ispecie.

Le nomine ai diversi gradi sono fatte con decreto Reale; le promozioni di classe nello stesso grado ed i trasferimenti degli impiegati da una ad altra residenza, sono ordinati con decreto ministeriale.

Art. 4.

I posti di volontario sono conferiti in seguito ad esame di concorso, unico per tutti gli uffici delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, ma distinto per la carriera amministrativa e per la carriera di ragioneria. All'esame di concorso saranno ammessi i giovani che presentino i seguenti documenti:

1° fede di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha non meno di 18 anni compiuti e non più di 25 anni compiuti di età;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di non incorsa penalità;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del comune in cui lo aspirante ha la sua residenza;

5° certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale;

6° diploma di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà l'aspirante indicare presso quali uffici intende percorrere la sua carriera, se cioè presso quelli direttivi o presso quali degli esecutivi; obbligarsi a raggiungere, a proprie spese, qualsiasi residenza nel caso di riuscita nel concorso o di conseguente nomina a volontario; e dimostrare di avere mezzi sufficienti per prestare servizio gratuito per un tempo non minore di mesi dodici e per fornire la cauzione, qualora dichiari di voler percorrere la carriera degli uffici demaniali esecutivi.

Art. 5.

Le norme ed i programmi per l'esame di concorso pei posti di volontario sono determinati con decreto Reale.

Nel decreto, che bandirà il concorso, il numero dei posti da conferirsi sarà indicato ripartitamente per gli uffici direttivi e per ciascuna delle Amministrazioni esecutive.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno inscritti, nella qualità di volontario, nei ruoli del personale delle diverse Amministrazioni, a seconda della designazione fatta da ciascuno di essi.

Qualora per una o più Amministrazioni risulti un numero di candidati approvati superiore a quello dei posti che sono in esse disponibili, sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato maggiori punti, fino al numero dei posti disponibili. I candidati che eccedono tale numero saranno assegnati alla Amministrazione od alle Amministrazioni in cui sono disponibili posti di volontario.

I candidati che non accettino, nel sopradetto caso, l'assegnazione ad Amministrazione diversa da quella per la quale avevano dichiarato di optare, perdono il diritto ad essere nominati volontari.

Art. 7.

I volontari, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, debbono prestare, nelle mani del capo dell'ufficio centrale o dell'intendente alla cui dipendenza siano destinati, il giuramento prescritto per tutti gli impiegati dello Stato.

Per il servizio che prestano, i volontari non hanno diritto ad alcuna retribuzione. Sarà però in facoltà del Ministero di assegnare ad essi una indennità non superiore a lire 3 al giorno, quando siano destinati a prestar servizio fuori della ordinaria residenza loro o della loro famiglia.

Art. 8.

Il passaggio dei volontari ad impiego retribuito negli uffici delle Amministrazioni esecutive è regolato dalle speciali disposizioni organiche di ciascuna Amministrazione.

Per quanto riguarda gli uffici direttivi, la nomina dei volontari a vice-segretari di 3ª classe avrà luogo in seguito ad un esame di idoneità, le cui norme sono stabilite con decreto Reale, e che sarà indetto dal Ministero quando esso ne ravviserà l'opportunità.

Art. 9.

All'esame di idoneità saranno ammessi i volontari che abbiano compiuto il periodo di esperimento indicato nel decreto ministeriale che indice l'esame, e che, durante il periodo medesimo, abbiano dato prova di attitudine alla carriera intrapresa e siano bene qualificati per condotta, operosità e diligenza.

Il volontario che non sia ritenuto meritevole dell'ammissione all'esame di idoneità, per mancanza dei sopradetti requisiti, verrà immediatamente cancellato dal ruolo con decreto ministeriale.

Art. 10.

Il volontario che non abbia riportato la dichiarazione d'idoneità al posto di vice-segretario in un esame, potrà essere ammesso all'esame indetto successivamente a quello in cui abbia fallito. Qualora fallisca anche nella seconda prova, sarà licenziato senz'altro con decreto ministeriale.

Art. 11.

I volontari dichiarati idonei saranno nominati vice-segretari di 3ª classe fino alla concorrenza del numero dei posti vacanti che il Ministero avrà deliberato di coprire.

Qualora il numero dei dichiarati idonei ecceda quello suindicato dei posti, sarà data la preferenza ai candidati che abbiano riportato maggiori punti. I candidati, che non trovino collocamento, saranno in ordine di merito nominati all'impiego retribuito man mano che il Ministero deliberi di coprire altri posti vacanti, quando però nel frattempo non fossero cancellati dal ruolo a norma dell'articolo 9.

Art. 12.

L'ammissione all'alunnato per la carriera d'ordine nel Ministero e nelle Intendenze ha luogo in seguito ad esame di concorso, secondo le norme ed i programmi stabiliti con decreto reale.

Potranno essere ammessi al concorso i giovani che presentino i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4, nonchè il diploma di licenza dal ginnasio o dalla scuola tecnica.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà l'aspirante dichiarare di essere disposto a recarsi a proprie spese in qualunque residenza, e dimostrare di avere mezzi sufficienti per prestare servizio gratuito per non meno di mesi sei.

Agli alunni per la carriera d'ordine è applicabile il disposto del 2° comma dell'articolo 7.

Art. 13.

La metà dei posti di ufficiale di ordine di ultima classe, che il Ministero avrà deliberato di coprire e che non sia devoluta per la legge delli 8 luglio 1883, n. 1470, agli scrivani locali dell'Amministrazione militare, sarà conferita, per ragione di anzianità, agli alunni che abbiano dato prova di attitudine, di buona condotta, operosità e diligenza.

Gli alunni, che per mancanza di tali requisiti non sieno ritenuti meritevoli della nomina ad ufficiale d'ordine, saranno licenziati senz'altro con decreto ministeriale.

Art. 14.

In quanto il numero degli ufficiali d'ordine e degli alunni stabilito dal ruolo organico non basta a soddisfare sia ordinarie, sia straordinarie esigenze di servizio, ed in quanto il Ministero non stimerà opportuno di coprire vacanze che si verificheranno nei posti di ufficiale d'ordine e di alunni da quello stesso ruolo stabiliti, sarà provveduto dai Capi degli uffici centrali e provinciali con diurnisti avventizi retribuiti a cottimo, entro i limiti del fondo che sarà assegnato per ciascun ufficio.

Art. 15.

Le promozioni di grado sono fatte esclusivamente per merito tra gli impiegati appartenenti alla prima classe del grado immediatamente inferiore.

Per gli Intendenti rimane però in vigore il disposto del regio decreto 18 marzo 1889, n. 5988, ed essi possono essere nominati anche fra i Primi Ragionieri delle Intendenze di finanza, ai termini del decreto ministeriale 31 agosto 1886.

Possono poi, per speciali esigenze di servizio, essere nominati Vice-Direttori generali, Direttori capi di divisione od Intendenti di finanza, anche altri impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze o impiegati del Ministero del Tesoro aventi stipendio corrispondente a quello del grado immediatamente inferiore; in questi casi la nomina dovrà essere deliberata dal Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero delle Finanze.

A Direttori generali possono essere nominate, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche persone di speciale competenza, che non appartengano alle Amministrazioni delle Finanze e del Tesoro.

Art. 16.

Le promozioni di classe nello stesso grado sono fatte per anzianità e per merito, giusta le seguenti disposizioni:

a) Per la carriera Amministrativa e di Ragioneria:

Nel grado di Vice-Segretario, la promozione dalla 3ª alla 2ª classe ha luogo tre quarti per anzianità ed un quarto per merito; dalla 2ª alla 1ª, due terzi per anzianità ed un terzo per merito.

Nel grado di Segretario, la promozione dalla 3ª alla 2ª classe ha luogo due terzi per anzianità ed un terzo per merito; dalla 2ª alla 1ª, metà per anzianità e metà per merito.

Nel grado di Segretario Capo, la promozione dalla 3ª alla 2ª classe avviene un terzo per anzianità e due terzi per merito; dalla 2ª alla 1ª, esclusivamente per merito.

Nel grado di Direttore Capo di Divisione e d'Intendente, le promozioni dalla 2ª alla 1ª classe hanno luogo esclusivamente per anzianità.

b) Per la carriera d'ordine:

Nel grado d'Ufficiale, la promozione dalla 4ª alla 3ª classe ha luogo esclusivamente per anzianità; dalla 3ª alla 2ª, tre quarti per anzianità ed un quarto per merito; dalla 2ª alla 1ª, metà per anzianità e metà per merito.

Nel grado di Archivista, la promozione dalla 4ª alla 3ª classe ha luogo due terzi per anzianità ed un terzo per merito; dalla 3ª alla 2ª metà per anzianità e metà per merito; dalla 2ª alla 1ª un terzo per anzianità e due terzi per merito.

Art. 17.

Non più tardi del 5 gennaio di ciascun anno, i Direttori generali e gli Intendenti di finanza faranno pervenire al Segretariato Generale del Ministero le loro informazioni sulla capacità e sulle attitudini degli impiegati, che ebbero alla propria dipendenza nell'anno precedente.

Per gli impiegati del Segretariato Generale e della Ragioneria del Ministero, le informazioni saranno date dai rispettivi capi di Divisione.

Per quelli addetti alle Ispezioni Compartimentali del Catasto le note informative, in doppio esemplare, saranno trasmesse alla Direzione Generale del Catasto, la quale ne consegnerà un esemplare alla Divisione amministrativa del Segretariato Generale del Ministero.

Qualora un impiegato abbia, nell'anno precedente, prestato servizio presso più Uffici, le informazioni sul di lui conto saranno date dal capo di Ufficio che lo ebbe alla sua dipendenza per più di sei mesi.

Art. 18.

Le promozioni di grado, fino al grado di Direttore Capo di Divisione od Intendente, e quelle di classe per la parte riservata al merito, saranno fatte, per ciascun grado e per ciascuna classe, in base ad una lista di merito, la quale sarà compilata con le norme stabilite dai seguenti articoli.

L'Economo-Cassiere del Ministero sarà nominato, previo parere del Consiglio di amministrazione, fra i Segretari di Ragioneria e i Vice-Segretari di 1ª classe della stessa categoria, che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti necessari.

Art. 19.

Il numero degli impiegati di ciascun grado e di ciascuna classe da comprendersi nelle liste di merito per la promozione al grado od alla classe superiore è determinato con decreto ministeriale, sentito il Consiglio d'Amministrazione del Ministero, nella prima quindicina di gennaio di ogni anno, in ragione della media, più un terzo, delle vacanze verificatesi nel triennio precedente, ed in relazione al numero delle promozioni che a tenore dei precedenti articoli 15 e 16 debbono conferirsi per merito, salvochè, per circostanze speciali verificatesi nel triennio o che possano presumibilmente verificarsi nell'anno in corso, sia necessario, a giudizio del Consiglio di amministrazione, di stabilire un numero maggiore o minore della detta misura normale.

Art. 20.

Per ogni Direzione Generale, il Direttore Generale, il Vice-Direttore Generale ed il Direttore Capo di Divisione, dal quale direttamente dipende l'impiegato, riuniti in Collegio, compileranno, nella prima metà di gennaio di ciascun anno, gli elenchi degli impiegati della carriera Amministrativa, fino al grado di Segretario Capo compreso, e degli impiegati della carriera d'ordine da promuoversi per merito alla classe superiore, nonchè gli elenchi degli impiegati della prima classe di ogni grado da promuoversi al grado superiore.

Per gli impiegati addetti al Segretariato Generale ed alla Ragioneria del Ministero, la designazione di quelli da promuoversi per merito da classe a classe, o da grado a grado, sarà fatta dal Sotto Segretario di Stato, sulla proposta dei rispettivi Direttori Capi di Divisione.

Per il personale addetto alle Intendenze di finanza, gli elenchi saranno formati nella detta epoca, per i Vice-Segretari amministrativi e per tutti gl'impiegati della carriera d'ordine, dal Consiglio d'Intendenza; pei Segretari, dall'Intendente e dal Segretario capo. Pei Segretari capi, gli Intendenti invieranno le proposte al Segretariato generale, il quale le presenterà al Consiglio d'Amministrazione col proprio voto ed assieme a tutti gli altri

elementi speciali, che possano concorrere alla formazione del giudizio.

Qualora l'Intendente dissenta dal voto del Consiglio d'Intendenza o del Segretario Capo circa le proposte per la designazione degli impiegati da promuoversi per merito ne farà oggetto di motivato parere nel trasmettere quello del Consiglio o del Segretario Capo.

Per gli impiegati addetti alle Ispezioni compartimentali del Catasto, le proposte di promozioni per merito saranno fatte dal Consiglio della Direzione generale in base alle informazioni date dagli Ispettori compartimentali.

Art. 21.

Gli elenchi, formati come all'articolo precedente, saranno trasmessi con relazione motivata, non più tardi del 20 gennaio, al Segretariato generale del Ministero, e da questo sottoposti al Consiglio d'Amministrazione, non più tardi del 5 febbraio, insieme colle note informative annuali degli impiegati e con tutti gli altri elementi di giudizio che si abbiano sul conto di ciascuno impiegato.

Qualunque impiegato potrà indirizzare al Consiglio d'Amministrazione del Ministero memorie, a garanzia dei propri interessi. Tali documenti saranno trasmessi, dai Capi degli uffici centrali o provinciali, al Segretariato generale del Ministero, che curerà di presentarli, debitamente istruiti, al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà in esame i titoli di tutti gl'impiegati, proposti ai termini del precedente articolo 20, e, scegliendo fra essi i più meritevoli fino a concorrenza del numero determinato a norma dell'articolo 19, compilerà le liste dei promovibili per merito alla classe od al grado immediatamente superiore.

Quando in una classe, dalla quale le promozioni debbano farsi parte per anzianità e parte per merito, siano compresi nella lista dei promovibili, in ordine non interrotto, i più anziani della classe, essi non vanno computati nel numero dei promovibili determinato dal decreto di cui all'articolo 19.

Art. 23.

Le liste deliberate dal Consiglio d'amministrazione saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro.

Nel termine perentorio di giorni 15 da quello della pubblicazione delle liste nel Bollettino, gl'impiegati, i quali ritengano di avere titolo per esservi compresi, potranno presentare, inviandolo direttamente al Segretariato Generale del Ministero, motivato ricorso al Consiglio d'Amministrazione, che pronuncierà la sua decisione nel termine di altri 15 giorni.

Gli impiegati, il cui ricorso sia stato accolto, saranno collocati nella lista dei promovibili per merito del grado o della classe a cui essi appartengono, e nel posto dovuto alla loro anzianità.

Le liste definitive, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dopo la decisione dei ricorsi, saranno approvate con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti e divenute esecutive con tale registrazione saranno ripubblicate nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 24.

Qualora una o più liste di merito siano esaurite nel corso dell'anno pel quale vennero formate, il Consiglio d'Amministrazione del Ministero provvederà in base alle proposte fatte in principio dell'anno stesso, ai termini dell'articolo 20, alla formazione di altrettante liste suppletive, nelle quali saranno compresi tanti impiegati, quanti, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, potranno essere collocati nel grado o nella classe superiore, fino alla compilazione delle nuove liste annuali.

Art. 25.

Le liste di merito sono soggette ad annuale rinnovazione per modo che potranno esservi inscritti impiegati che non vi furono compresi nell'anno precedente, od eliminati impiegati che vi erano stati inscritti.

Però gl'impiegati che siano riconosciuti meritevoli della promozione per merito, sia di classe, sia di grado, nell'annuale rinnovazione delle liste saranno inscritti dopo tutti quelli che già vi furono compresi nell'anno precedente e che non potettero conseguire la promozione nell'anno stesso per insufficienza di posti disponibili, e ciò anche quando vantino una maggiore anzianità nella stessa classe o nello stesso grado.

Art. 26.

All'infuori della rinnovazione ordinaria potrà, anche nel corso dell'anno, essere cancellato dalla lista per le promozioni di merito l'impiegato che siasi reso indegno di esservi mantenuto.

La radiazione, udito il Consiglio d'Amministrazione del Ministero, sarà ordinata con decreto ministeriale, che dovrà essere registrato e pubblicato come all'articolo 22.

Art. 27.

Dalla promozione per anzianità potrà essere temporaneamente escluso l'impiegato, che non abbia dato sufficienti prove di operosità e diligenza, o non sia bene qualificato per condotta morale o disciplina.

La esclusione e la durata di essa saranno determinate con decreto ministeriale, udito il Consiglio d'Amministrazione del Ministero.

Art. 28.

Gli impiegati inscritti nelle liste di merito per la promozione di grado, fino a quello di Segretario Capo, saranno, a misura che giunge il loro turno di classifica, nominati ed assegnati in servizio di qualsiasi degli uffici centrali del Ministero o dell'Intendenze di finanza, dove siano disponibili posti di quel grado.

Per la nomina a Direttore Capo di Divisione o ad Intendente, salvo il disposto dal 2° e 3° comma dell'articolo 15, sarà in facoltà del Ministro di non attenersi all'ordine di graduatoria stabilito dalla lista di merito.

Art. 29.

Gli impiegati di grado inferiore a Segretario Capo o ad Archivista, per ottenere una promozione dovranno aver servito almeno per due anni, nel grado e nella classe immediatamente inferiore.

Qualora resti disponibile un posto nel grado o nella classe immediatamente superiore, e non siavi alcun impiegato che abbia raggiunta la detta anzianità, quegli, che vi sarà destinato, potrà assumerne la reggenza, ma non ne avrà il grado, la classe e l'integrale stipendio, se non abbia raggiunto quel termine.

Potrà, però, essere concesso al reggente, con decreto ministeriale, un aumento di stipendio non eccedente la metà dell'aumento spettante al grado od alla classe superiore.

Art. 30.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina ad un grado o ad una classe; a parità di data, da quella della nomina al grado od alla classe inferiore. Però, nei casi di nomina previsti dal terzo comma dell'articolo 15, l'anzianità decorrerà dal giorno in cui i funzionari nominati ebbero stipendio uguale a quello del grado a cui fanno passaggio.

Art. 31.

Nel computo dell'anzianità, rispetto al diritto di avanzamento, sarà dedotto:

1° il tempo durante il quale l'impiegato sarà stato sospeso dalle sue funzioni senza che sia stato riabilitato da un decreto posteriore;

2° il tempo che avrà passato in aspettativa per motivi di famiglia, salvo che l'aspettativa a questo titolo siagli stata concessa per metterlo in grado di adempiere al servizio militare.

Art. 32.

L'impiegato, che sia stato collocato a riposo, o dispensato dal servizio, o di cui siano state accettate le dimissioni, potrà essere riammesso nello stesso grado e nella stessa classe che già

occupava ma perderà l'anzianità che vi aveva acquistata, o sarà perciò collocato nel ruolo al posto spettantegli in base alla data del decreto di riammissione.

Art. 33.

Le funzioni di ogni grado sono personali ed, oltre alle incompatibilità stabilite dalle leggi vigenti, sono incompatibili con quelle di membro delle Commissioni comunali per le liste elettorali, Sindaco o membro della Giunta comunale; con qualsiasi impiego retribuito, sia pubblico che privato; nonchè coll'esercizio di qualsiasi professione o ramo d'industria o commercio.

Art. 34.

Presso il Segretariato generale del Ministero sarà tenuto un registro del personale degli uffici direttivi e vi saranno notate tutte le disposizioni concernenti gl'impiegati.

TITOLO II.

Ordinamento del Ministero

—

Art. 35.

Spetta al Ministero la suprema direzione e vigilanza di tutti i servizi dell'Amministrazione finanziaria, e di tutti gli uffici direttivi ed esecutivi provinciali. Il personale di ragioneria delle Intendenze di finanza è all'immediata dipendenza dell'Intendente e sotto l'alta direzione e vigilanza del Ministero del Tesoro.

Art. 36.

Il personale addetto al Ministero si ripartisce in uffici distinti, chiamati Divisioni e la riunione di detti uffici, sotto la direzione di un capo, costituisce una Direzione generale.

La costituzione delle Divisioni è determinata con decreto ministeriale; quella delle Direzioni generali con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 37.

Il Segretariato generale del Ministero è posto alla immediata dipendenza del Sotto-Segretario di Stato, e ne fanno parte la Divisione del personale e la Ragioneria del Ministero.

È aggregato al Segretariato generale l'Ufficio Tecnico Centrale di finanza.

Art. 38.

Presso il Ministero non potranno essere destinati in missione impiegati appartenenti a qualsiasi altro ufficio dell'Amministrazione finanziaria se non mediante motivato decreto, firmato personalmente dal Ministro, da registrarsi alla Corte dei conti, e per un tempo che per ciascun impiegato non ecceda nell'esercizio finanziario il termine di mesi tre.

Gli impiegati in missione continueranno a godere, salvo la indennità di missione, lo stipendio assegnato all'effettivo loro posto nel quale non saranno rimpiazzati.

Eccezionalmente potranno, però, essere applicati al Ministero impiegati addetti ad altri uffici dell'Amministrazione finanziaria anche per un tempo maggiore di tre mesi ma non eccedente nove mesi, quando nel decreto firmato personalmente dal Ministro e da registrarsi alla Corte dei conti sia stabilito che nulla sarà ad essi corrisposto a titolo di gratificazione e che la indennità di missione sarà ridotta, dopo il primo mese, ad una somma non maggiore del quarto di quella stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Potrà derogarsi alle disposizioni di questo articolo per incarichi temporanei da compiersi sotto la immediata personale dipendenza del Ministro o del Sotto-Segretario di Stato.

Art. 39.

I Direttori generali firmano pel Ministro ed esercitano in di lui nome le attribuzioni che gli sono proprie, per gli affari che rientrano nella competenza dell'Amministrazione alla quale sopraintendono.

Sono però riservati esclusivamente all'approvazione ed alla firma del Ministro, od in sua vece, quando disposizioni speciali non esigano la firma personale del Ministro, a quella del Sotto-Segretario di Stato:

1° le circolari e gli atti per interpretazioni di leggi e regolamenti;

2° le istruzioni generali di servizio, e in genere tutti gli atti coi quali si modificano disposizioni vigenti di ordine generale;

3° i rescritti con cui si deferiscono all'esame del Consiglio di Stato affari di pubblica amministrazione;

4° le lettere dirette all'Avvocatura Generale Erariale, o alle Avvocature Erariali distrettuali, per tutte le cause o contestazioni di maggior rilievo, nonchè i provvedimenti che si devono prendere per la definizione di controversie, le quali abbiano una speciale importanza, o per l'onere che ne deriva all'Erario o per le quistioni di massima che involgono;

5° i decreti coi quali si aprono concorsi, o si indicono esami di idoneità pel conferimento di impieghi di qualsiasi natura, nonchè quelli di composizione delle Commissioni esaminatrici;

6° i decreti di nomina, di dispensa dal servizio, di riposo, di destituzione, ecc., per tutti gli impiegati, pei quali, secondo le norme in vigore, non occorre un regio decreto;

7° i decreti di trasferimento di tutti gli impiegati che sono preposti alla direzione di un ufficio;

8° i decreti di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, per qualsiasi tempo;

9° i decreti di sospensione dal solo stipendio di impiegati addetti all'Amministrazione Centrale ed agli uffici direttivi provinciali e degli impiegati di ogni grado degli uffici finanziari esecutivi, quando la durata della sospensione debba essere maggiore di quindici giorni nei primi casi e di un mese nel secondo;

10° i provvedimenti per la destinazione temporanea in provincia di impiegati dell'Amministrazione centrale e per qualsiasi missione od incarico fuori della ordinaria residenza agli impiegati stessi, nonchè i decreti pel pagamento delle indennità ad essi spettanti, come pure delle indennità spettanti a membri di Consigli o Commissioni nel caso che non siano dovute per intervento alle sedute nel luogo fissato per l'adunanza dei predetti Consigli o Commissioni;

11° i decreti di concessione di gratificazioni, di sussidi e di compensi, di qualunque natura, ad impiegati dell'Amministrazione Centrale, e di indennità ai volontari ed agli alunni, di cui agli articoli 7 e 12;

12° le richieste, alle Intendenze ed agli uffici esecutivi, di nuovi lavori periodici e statistici, ed in genere qualsiasi avocazione, agli uffici direttivi del Ministero, di attribuzioni esercitate dalle Intendenze o dagli uffici esecutivi.

Sono anche riservate all'approvazione del Ministro, od in sua vece del Sotto-Segretario di Stato, le pubblicazioni di testo, periodiche o straordinarie; e a tal uopo i vari uffici centrali devono, nel mese di dicembre di ciascun anno, presentare l'elenco delle pubblicazioni ritenute necessarie nell'anno seguente, indicando il numero delle copie e la spesa presuntiva.

Art. 40.

Per gli affari di grave importanza gli ordini del Ministro o del Sotto-Segretario di Stato saranno dati per iscritto, sopra relazione dei Capi di servizio.

Art. 41.

Presso il Ministero è istituito un Consiglio di Amministrazione.

Lo presiede il Ministro, od in sua vece, il Sotto-Segretario di Stato.

Lo compongono il Sotto-Segretario di Stato, i Direttori Generali od in loro vece i Vice-Direttori Generali, il Direttore capo di Divisione amministrativo del Segretariato Generale ed il Direttore dell'Ufficio tecnico centrale di finanza. Ne fa anche parte il Direttore Capo Divisione della Ragioneria, quando si tratti di quistioni contabili o di deliberare sulle liste di merito per gli impiegati di ragioneria e di ordine.

Adempie le funzioni di Segretario un funzionario designato dal Ministro, di grado non inferiore a Segretario.

Il Consiglio si raduna, di regola, una volta la settimana ed ogni altra volta che il Ministro od in sua vece il Sotto-Segretario di Stato lo reputino opportuno.

Art. 42.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

1° deliberare le liste degli impiegati da promuoversi per merito, a norma dell'articolo 22;

2° dar parere circa la radiazione delle predette liste e la temporanea sospensione degli avanzamenti per anzianità, a norma degli articoli 26 e 27;

3° dar parere circa la revoca dal servizio e la destituzione degli impiegati, a norma dell'articolo 68;

4° dar parere circa i trasferimenti dall'Amministrazione centrale agli uffici provinciali di funzionari che godano le indennità assegnate con l'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212;

5° dar parere sui tramutamenti, dagli uffici provinciali agli uffici centrali e viceversa, dei funzionari aventi grado non inferiore a quello di Segretario Capo;

6° discutere su progetti di legge e regolamenti, non che su provvedimenti di ordine generale e di massima, concernenti sia il servizio, sia la carriera e la disciplina del personale di tutta l'Amministrazione dipendente dal Ministero delle finanze;

7° prendere accordi circa le relazioni fra i vari servizi e circa il disbrigo di affari che richiedano l'intervento di uffici dipendenti da due o più Direzioni Generali;

8° dar parere su tutti gli altri affari, sui quali ne venga richiesto dal Ministro.

Art. 43.

Con decreto firmato dal Ministro o dal Sotto-Segretario di Stato, i Direttori Generali, i Vice-Direttori Generali e i Capi Divisione potranno essere incaricati di ispezioni straordinarie in qualsiasi ufficio dell'Amministrazione dipendente dal Ministero delle finanze.

TITOLO III.

Ordinamento delle Intendenze

—

Art. 44.

Le Intendenze di finanza esercitano nel territorio della rispettiva provincia le seguenti attribuzioni:

a) invigilano, ed in quanto non sia attribuito a speciali uffici, provvedono alla applicazione e riscossione di ogni tributo o provento;

b) amministrano i beni patrimoniali immobili dello Stato, accettuati quelli assegnati ad un servizio governativo dipendente da un Ministero diverso da quello di finanza, ed amministrano e tutelano anche quelli del demanio pubblico, in quanto dipendono dal Ministero delle finanze, salve le competenze degli altri Ministeri;

c) amministrano ed hanno in tutela i beni mobili, i diritti e le rendite di ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato o da esso amministrati, compresi i beni assegnati al Fondo per il culto, ai termini dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, e compresi anche i fitti che possono ritrarsi da una porzione qualunque degli immobili addetti ad uso governativo;

d) prendono cura di qualunque cespite di rendita che potrà essere alle Intendenze affidato non solo dal Ministero delle finanze, ma da altri Ministeri di concerto col medesimo.

Art. 45.

Salvo quanto sia disposto da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, l'Intendenza esercita la direzione e vigilanza sull'andamento dei servizi in tutti gli uffici esecutivi della provincia, ed il potere disciplinare su tutti gli impiegati che vi sono addetti.

Art. 46.

Ogni Intendenza ha: una parte amministrativa, alla quale sono attribuiti tutti gli affari, che non si riferiscono alla contabilità, e che può essere divisa in riparti diretti dal Segretario Capo o da Segretari; una Ragioneria a capo della quale è il Primo Ragioniere; ed un ufficio di ordine, comune alla parte amministrativa ed alla Ragioneria, con a capo uno o più Archivisti.

Art. 47.

La Ragioneria tratta gli affari ed eseguisce i lavori puramente contabili, ai termini delle prescrizioni contenute nella legge di contabilità e nel relativo regolamento. Essa:

a) tiene le scritture principali e secondarie del patrimonio immobile e mobile, delle entrate amministrate dalla Intendenza e di quelle spese che sono inerenti alla sua amministrazione, nonchè i conti correnti per ciascun debitore, sia contabile o no, osservando le forme e i modi che sono in uso e che saranno prescritti;

b) accerta lo stato della gestione di tutti i contabili dipendenti, e si assicura dell'esattezza dei medesimi nel rendere i conti;

c) rivede i libri e registri e conti di gestione presentati dai Contabili per riconoscere la regolarità delle operazioni, salvo quanto è riservato alle Direzioni Generali;

d) comunica alle sezioni amministrative le notizie che possono occorrere per riscuotere crediti ed assicurare i diritti delle finanze;

e) riscontra le spese per i servizi attribuiti all'Intendenza, richiede i mandati a disposizione ed i mandati di anticipazione e promuove a favore dei creditori la spedizione dei mandati di pagamento riservati all'Amministrazione Centrale;

f) tiene un registro delle cauzioni degli impiegati e dei contraenti e ne custodisce i documenti;

g) esamina e custodisce gli atti di consegna nel cambiamento dei Contabili, o gli atti delle verificazioni di cassa;

h) compila gli stati periodici da trasmettersi al Ministero, le situazioni contabili delle entrate, i riepiloghi dei ruoli d'imposta passati in riscossione, i prospetti di spese, le variazioni dell'inventario e tutti gli altri stati inerenti alla Ragioneria;

i) compila e trasmette alle rispettive Amministrazioni Centrali le dimostrazioni periodiche e le contabilità riguardanti il servizio del Tesoro, secondo le prescrizioni dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.

Art. 48.

Il ricevimento, la custodia e la somministrazione della carta bollata, delle marche da bollo, dei bollettari, registri, libri ed altri stampati, dei piombi, lamine, tanaglie, sigilli e simili utensili e materiali occorrenti al servizio d'Intendenza e dei dipendenti uffici sono affidati ad un impiegato, cui sarà attribuito l'incarico di economo, osservate le discipline del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sotto il controllo del Primo Ragioniere.

Nei detti materiali sono compresi anche quelli acquistati pei bisogni dell'Intendenza, col fondo delle spese d'ufficio.

Art. 49.

La direzione degli affari spetta all'Intendente il quale è responsabile del buon andamento di tutti i rami d'amministrazione. In caso di vacanza o di impedimento sarà sostituito dal Segretario Capo.

Art. 50.

L'Intendente viene immesso in servizio dal Prefetto della provincia, ed immette in servizio, o direttamente, o per mezzo di delegazione tutti gli impiegati ed agenti destinati alla sua dipendenza, tranne i casi, nei quali speciali disposizioni richiedano che l'immissione si faccia dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

Per tali delegazioni si varrà degli Ispettori o del Capo dell'ufficio al quale sarà destinato l'impiegato.

Le immissioni in servizio degli impiegati ed ogni cambiamento dei medesimi dovranno notificarsi tosto al Capo dell'ufficio ed all'Ispettore, cui compete la sorveglianza, salvo le speciali disposizioni vigenti per la Guardia di finanza.

Art. 51.

L'Intendente deve ricorrere al Prefetto in ogni caso in cui richieggasi l'uso della forza pubblica, ed informarlo circa i fatti e le disposizioni che potessero interessare l'ordine pubblico.

Fa al Ministro, per mezzo del Prefetto, le proposte di onorificenze e ricompense riguardanti persone che non sono alla sua dipendenza.

Art. 52.

L'Intendente ha facoltà di far eseguire verificazioni, revisioni, inchieste ed ispezioni presso tutti gli uffici della provincia che da lui dipendono, salvo l'osservanza di speciali disposizioni.

In casi di urgenza potrà fare eseguire verificazioni ed ispezioni anche da impiegati addetti alla Intendenza.

Al Primo Ragioniere però non potranno essere affidati incarichi estranei al suo ufficio o missioni fuori della residenza, senza il preventivo assenso del Ministero del Tesoro.

Art. 53.

In ordine all'applicazione delle leggi d'imposta, alla vigilanza ed ai provvedimenti di cui è cenno nell'articolo 44 lettera *a*, compete all'Intendente di curare gli atti amministrativi e giudiziari riguardanti le contravvenzioni alle leggi finanziarie in quanto speciali disposizioni non li affidano ad altri uffici, risolvere controversie, ordinare restituzioni e rimborsi, accordare dilazioni a pagamento, entro i limiti e con le norme da ciascuna legge stabilite.

Art. 54.

Per l'amministrazione dei beni indicati all'articolo 44, lettera *b*, compete all'Intendente:

a) accertare la necessità dei lavori occorrenti alle proprietà demaniali, e disporre l'esecuzione — anche a trattativa privata — dei lavori urgenti intesi a riparare guasti improvvisi e a prevenire danni maggiori, qualunque ne sia l' importo, dandone avviso al Ministero, e ad economia quando le spese non superino lire 300. In tutti gli altri casi, l'autorizzazione della spesa deve essere data dal Ministero, meno per i piccoli lavori non eccedenti lire 100; spettando all'Intendente stabilire le condizioni dei contratti e le formalità che li debbono precedere, quando sui progetti di essi non debba essere sentito il Consiglio di Stato;

b) deliberare sulle condizioni dei contratti di affitto, di vendita di derrate e mobili, ad eccezione del taglio di boschi, ed esclusi i mobili di spoglio e fuori di uso, da cedersi agli appaltatori dei lavori e forniture e sulle formalità che devono precedere tali contratti, in tutti i casi nei quali sul progetto di essi non debba essere inteso il Consiglio di Stato;

c) provvedere alla vendita nei modi stabiliti dalle leggi e dalle istruzioni in vigore.

Art. 55.

Per l'amministrazione dei beni indicati nell'articolo 44, lettera *c*), l'intendente può:

a) provvedere, senza preventiva autorizzazione od informazione al Ministero, alla provvista ed alla riparazione dei mobili, attrezzi e simili, quando la spesa non superi lire 100, e non siano state già spese nell'anno lire 500 per la stessa categoria d'uffici dipendenti dalla medesima Amministrazione centrale, semprechè per determinati oggetti non siasi provveduto diversamente dal Ministero.

Oltre gli accennati limiti compete all'Intendente disporre sulle condizioni e sulle formalità del contratto, dopochè la relativa spesa sarà stata autorizzata dal Ministero;

b) ordinare la restituzione di somme indebitamente percette per proventi demaniali fino all'ammontare di lire 5000.

c) ordinare l'annullamento di articoli di credito riconosciuti inesigibili, od insussistenti, fino alla somma di lire 5000 nei modi prescritti dalle speciali istruzioni in vigore;

d) concedere dilazioni a pagamento di crediti demaniali d'importo non superiori a lire 5000, e per un termine non eccedente un anno.

Art. 56.

In ordine ai servizi accessori, comuni a tutti i rami dell'azienda finanziaria, l'Intendente può:

a) far acquistare gli oggetti di servizio, fare eseguire trasporti, inviare messi, provvedere agli speciali od urgenti servizi che per loro natura deggiono farsi ad economia, quando la spesa non superi lire 200 e non si tratti di servizi pei quali già vi siano altri contratti, o pei quali sia stato provveduto dal Ministero e salva pure la osservanza dei regolamenti sulle spese da farsi ad economia;

b) autorizzare la rinnovazione dei contratti di affitto di locali di proprietà privata in uso per gli uffici, caserme, posti di guardia, ecc., quando sia constatata la necessità e convenienza di mantenere i locali medesimi in servizio dell'Amministrazione, e l'assunzione in affittanza di nuovi locali in sostituzione dei precedenti, quando ciò avvenga con vantaggio del servizio e senza aumento o con economia di spesa; semprechè la spesa complessiva per tutta la durata dell'affitto non ecceda la somma di lire 8000.

Art. 57.

L'Intendente, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, tiene o fa tenere gli incanti pubblici e le licitazioni; conduce le trattative private; stipula o fa stipulare i contratti in tutti gli affari, pei quali non si richiegga l'avviso del Consiglio di Stato, o pei quali sia stato previamente delegato dal Ministero.

Art. 58.

L'Intendente, salvo speciali disposizioni, approva tutti i contratti, che non siano stati stipulati nella Intendenza, e sul progetto dei quali non sia occorso l'avviso del Consiglio di Stato.

È riservata al Ministero l'approvazione dei contratti che l'Intendente non può approvare perchè stipulati innanzi a lui.

Art. 59.

L'Intendente può disporre e fare soltanto quei pagamenti pei quali ricevette mandati a disposizione o fondi d'anticipazione, osservate le norme di contabilità. In ogni altro caso richiederà alla competente Amministrazione centrale l'emissione del mandato, giustificando la richiesta.

Per le spese del proprio ufficio, che non siano iscritte in ruoli di spese fisse, provvede con buoni su mandato a disposizione per quelle che non eccedano lire 200 o richiede per le altre la emissione di mandati diretti.

Dell'erogazione delle somme poste a sua disposizione rende conto al Ministero colle norme stabilite dal Regolamento di contabilità. In caso di cessazione dell'intendente dall'ufficio, saranno consegnati i fondi avanzati ed i materiali tuttora sussistenti al successore, che gliene rilascierà quietanza.

Finchè i capi delle Dogane sono forniti di apposite indennità per le spese d'ufficio, non sarà assegnata per questo titolo alcuna somma all'Intendente.

Art. 60.

L'Intendente provvede, sotto la sua responsabilità, alla gestione dei fondi assegnatigli per spese del suo ufficio, di quelli datigli in anticipazione ed alla custodia degli effetti di valore in generale, che pervengono all'ufficio, per qualsiasi ragione.

Le fatture di spesa dovranno essere liquidate dall'ufficio amministrativo, riscontrate dalla Ragioneria e vidimate dal Primo Ragioniere, al quale dovranno essere comunicati gli atti e documenti che si riferiscono alla spesa. La responsabilità dell'Intendente, rispetto ai fondi a lui assegnati, si estende non solo alla regolarità della erogazione, ma anche alla giustificazione della necessità della spesa, sicchè dovrà rispondere del proprio, non solo per le spese irregolari, ma anche per le superflue od eccessive.

Art. 61.

Presso ogni Intendenza è costituito un Consiglio, composto dell'Intendente, del Segretario Capo e del Segretario più anziano.

Però, quando si tratti delle materie di cui ai numeri 1 e 4 del seguente articolo 62, relativamente al personale amministrativo di grado inferiore a quello di Segretario, in luogo del Segretario più anziano, farà parte del Consiglio d'Intendenza il Segretario, dal quale direttamente dipende l'impiegato interessato.

E quando si tratti degli affari di cui ai numeri 2 e 3 del citato articolo, potrà essere chiamato in seno al Consiglio, come relatore, senza voto, il funzionario, al quale sia affidata la direzione del riparto cui l'affare appartiene per ragione di materia.

Il Segretario Capo redige un verbale sommario delle opinioni manifestate e delle proposte fatte dal Consiglio.

Il Consiglio si raduna ogniqualvolta l'Intendente lo reputi opportuno.

Art. 62.

Spetta al Consiglio d'Intendenza:

1° fare la designazione degli impiegati amministrativi e d'ordine promovibili per merito, a norma dell'articolo 20;

2° discutere intorno agli affari di maggiore importanza o di interesse comune a più di un riparto;

3° dar parere sui contratti, la cui approvazione è riservata all'Intendente, quando le condizioni e formalità dei contratti medesimi non siano state preventivamente stabilite dal Ministero, o non risultino da speciali disposizioni di leggi, regolamenti od istruzioni, o non si tratti di rinnovazione pura e semplice di precedenti contratti scaduti;

4° dar parere circa le misure disciplinari concernenti il personale amministrativo e di ordine;

5° dar parere circa le nomine, che all'Intendente spetta di fare o di provocare, di Membri di Commissioni.

Art. 63.

Agli effetti del precedente articolo 35, l'Intendente di finanza, nei provvedimenti riguardanti il personale di Ragioneria, si attiene alle norme ed istruzioni del Ministero del Tesoro.

TITOLO IV.

Delle pene disciplinari

—

Art. 64.

Le pene disciplinari che possono essere applicate agli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze, salve le disposizioni dei regolamenti speciali, sono:

1° la censura;

2° la sospensione;

3° la revoca;

4° la destituzione.

Art. 65.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e si dà per iscritto dal Direttore Generale o dal Capo dell'Ufficio centrale, o dall'Intendente, da cui immediatamente dipende l'impiegato.

Essa deve essere annotata sullo stato di servizio, al quale effetto dovrà esserne data partecipazione, dalle autorità provinciali che l'hanno applicata, al Segretariato Generale del Ministero.

Art. 66.

La sospensione può essere soltanto dallo stipendio, in tutto o in parte, ovvero dalle funzioni e dallo stipendio, e quest'ultima può aver durata determinata od indeterminata.

La sospensione dal solo godimento dello stipendio, in tutto od in parte, non può eccedere la durata di mesi due, ed è ordinata con decreto del Ministro quando ecceda giorni quindici, salvo il disposto dell'articolo 39, n. 9. Fino alla durata di giorni quindici può essere ordinata con decreto del Capo dell'Ufficio Centrale, o dell'Intendente da cui direttamente dipende il funzionario.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio è pronunciata sempre con decreto del Ministro, e non può eccedere la durata di mesi quattro.

Può essere a tempo indeterminato, quando sia motivata da un fatto che debba formare materia di indagini o d'ispezioni in via amministrativa, o che dia luogo a giudizio penale.

Art. 67.

Le cause, per le quali s'incorrerà nella censura, e, nei casi di molta gravità o di recidiva, nella sospensione, sono:

1° La negligenza nel servizio e la inosservanza dell'orario o della disciplina;

2° La arbitraria assenza dall'ufficio o dalla residenza;

3° La violazione del segreto imposto negli affari d'ufficio;

4° La disapprovazione, in luogo o forma pubblica, degli atti dei superiori o dell'Amministrazione, alla quale l'impiegato appartiene;

5° Ogni altra mancanza od irregolarità, di qualsiasi genere, commessa dall'impiegato nell'esercizio delle sue funzioni, e che non possa essere compresa fra quelle indicate ai numeri precedenti;

6° I debiti contratti verso i dipendenti, o persone sottoposte alla vigilanza del funzionario;

7° La condotta morale riprovevole;

8° La condanna giudiziaria penale, quando il fatto che la produsse non sia tale da provocare la dispensa o la destituzione dall'impiego.

Art. 68.

La revoca e la destituzione dall'impiego sono pronunziate udito il parere del Consiglio d'amministrazione del Ministero, con decreto Reale, o con decreto del Ministro, quando trattisi di impiegati di nomina ministeriale, salvo l'osservanza dell'articolo 183 del testo unico di legge sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70. e dell'articolo 1° del Regio decreto 25 aprile 1876, n. 3289.

Art. 69.

La revoca dall'impiego può aver luogo per le seguenti cause:

1° La eccezionale gravità di taluna delle cause di cui all'articolo 67; o la persistenza in essa non ostante le punizioni precedentemente subite;

2° La propalazione dolosa dei provvedimenti dati, o delle informazioni ricevute, circa gli affari d'ufficio.

3° La dolosa mancanza di riserva che porti altrui pregiudizio;

4° L'abuso commesso nello esercizio od a causa delle proprie funzioni, a danno di privati, quand'anche non ne sia derivato danno all'erario;

5° La pubblica manifestazione di opinioni contrarie alle leggi fondamentali dello Stato, od irreverenti al Re, alla famiglia Reale od alle Camere legislative;

6° La condanna giudiziaria penale, quando il fatto che la produsse sia ritenuto tale da rendere incompatibile la ulteriore appartenenza dello impiegato all'Amministrazione.

Art. 70.

La destituzione dallo impiego può essere ordinata pei seguenti motivi:

1° La recidiva o la maggiore gravità delle cause di cui all'articolo 69;

2° L'accettazione di doni o la partecipazione a lucri sperati da chi ha interesse alla risoluzione di un affare o dai suoi mandanti;

3° Il peculato, e l'alterazione o falsificazione di registri, atti o strumenti d'ufficio, anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna giudiziaria;

4° La condanna giudiziaria penale per reato di falso, furto, corruzione, concussione o malversazione.

Art. 71.

L'impiegato che alla scadenza del congedo accordatogli non si ripresenti, dopo diffida, ad assumere servizio, è considerato senz'altro come dimissionario.

Sarà pure considerato come dimissionario l'impiegato che, in caso di trasferimento da una ad altra residenza, non si presenti dopo diffida, alla nuova sede assegnatagli entro il termine prefisso o prorogato; nonchè l'impiegato, che, dopo diffida, non faccia, nel termine prefissogli, cessare la causa d'incompatibilità di cui all'art. 33.

TITOLO V.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 72.

Saranno approvate le istruzioni per la esecuzione del presente regolamento con decreto ministeriale di concerto col Ministro del tesoro in quanto riguardino la Ragioneria delle Intendenze e le attribuzioni degli Intendenti.

Art. 73.

Ogni disposizione, diversa o contraria a quelle contenute nel presente regolamento, è abrogata.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. Boselli.

Il Numero **XLII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il Regio decreto del 15 ottobre 1875 n. 2758, (serie 2ª);

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Siracusa in data 23 ottobre 1895;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei componenti la Camera di Commercio ed Arti di Siracusa è portato da undici a tredici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1896.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero XLIII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Società della Cassa di risparmio di Civitavecchia nelle adunanze dei 2 dicembre 1894, 31 marzo e 27 dicembre 1895, in ordine alla riforma del proprio Statuto organico;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sopra la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Statuto organico della Cassa di risparmio di Civitavecchia, composto di n. 81 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1896.

UMBERTO.

A. BARAZZUOLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero XLV *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale Amministrativa di Siracusa, in data 17 settembre e 3 dicembre 1895, colle quali viene adottato un nuovo testo di regolamento della tassa di famiglia da applicarsi dai Comuni di quella provincia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo Regolamento della tassa di famiglia da applicarsi dai Comuni della provincia di Siracusa, adottato da quella Giunta Provinciale Amministrativa con le deliberazioni del 17 settembre e 3 dicembre 1895.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1896.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Consolato di S. M. il Re d'Italia in S. Francisco di California

ELENCO di italiani morti a S. Francisco di California e del cui decesso pervenne notizia indiretta al R. Consolato nel 4º trimestre 1895.

1. Parrotta Luigi Antonio, d'anni 32, morto li 30 agosto.
2. Arrighi Antoniotta, d'anni 16, morta il 1º ottobre.
3. Cereghino Teresa, d'anni 67, morta li 6 ottobre.
4. Massoletto Giuseppe, d'anni 19, morto li 7 ottobre.
5. Bona Domenico, d'anni 72, morto li 9 ottobre.
6. Stevenazzi Romeo, d'anni 40, morto li 6 ottobre.
7. Greco Arcangelo, d'anni 15, morto li 10 ottobre.
8. Bacigalupi Maria, d'anni 45, morta li 13 ottobre.
9. Maggio Rosa, d'anni 34, morta li 22 ottobre.
10. Bocca Francesco, d'anni 43, morto li 20 ottobre.
11. Delillo Giovanni, d'anni 20, morto li 23 ottobre.
12. Coli Bartolomeo, d'anni 47, morto li 23 ottobre.
13. Codeglia Antonio, d'anni 83, morto li 8 novembre.
14. Galli Angelo, d'anni 24, morto li 12 novembre.
15. Sposati dott. Nicolò, d'anni 63, morto li 13 novembre.
16. Capurro Antonio, d'anni 43, morto li 16 novembre.
17. Dossola Giuseppe, d'anni 50, morto li 24 novembre.
18. Riso Giuseppe U., d'anni 42, morto li 26 novembre.
19. Biancalana Gerolamo, d'anni 64, morto li 22 novembre.
20. Pippo Biagio, d'anni 37, morto li 24 novembre.
21. Baitano Emilia, d'anni 35, morta li 27 novembre.
22. Sposito Giovanni, d'anni 67, morto li 28 novembre.
23. Sante Silvio, d'anni 52, morto li 28 novembre.
24. Martorello Luigia, d'anni 37, morta li 29 novembre.
25. Bucoccio G. B., d'anni 47, morto li 11 dicembre.
26. Fiorentini Domenico, d'anni 39, morto li 20 dicembre.
27. Nave Antonio, d'anni 38, morto li 23 dicembre.
28. Oliva Francesco, d'anni 40, morto li 21 dicembre.
29. Canovari Angelina, d'anni 51, morta li 27 dicembre.
30. Demattei Giovanni, d'anni 27, morto li 27 dicembre.
31. Santo Antonio, d'anni 40, morto li 25 dicembre.
32. Arata Luisa, d'anni 33, morta li 26 dicembre.
33. Filippelli Angelo, d'anni 41, morto li 28 dicembre.

S. Francisco di California, li 28 gennaio 1896.

Il R. Console Generale

GRIMALDI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con decreto Reale del 5 dicembre 1895:

Scarambone cav. Ugo, direttore di 2ª classe, collocato a riposo per motivi di salute ed in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° febbraio 1896.

Con decreti Reali del 23 gennaio 1896:

Mancinelli Attilio e Bernabò Silorata Pietro, alunni di ragioneria, nominati computisti di 2ª classe (L. 1500), a decorrere dal 16 febbraio 1896.

Du Jardin cav. Giovanni, sanitario, collocato a riposo per anzianità di servizio e per avanzata età, a decorrere dal 16 febbraio 1896.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti:*

Con Regi decreti del 13 febbraio 1896:

Bozzo cav. Antonino, capo sezione nella carriera amministrativa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato direttore capo di divisione nella carriera stessa, con l'annuo stipendio di lire 6,000.

Pellecchia cav. Giuseppe, capo sezione nella carriera amministrativa del detto Ministero, è nominato direttore capo di divisione nel Ministero stesso, con l'annuo stipendio di lire 6,000.

Gentilini cav. Augusto, segretario nella carriera amministrativa del detto Ministero, è nominato capo sezione nella carriera stessa, con l'annuo stipendio di lire 4,500.

Miari cav. Luigi, segretario nella carriera amministrativa del detto Ministero, è nominato capo sezione nella carriera stessa, con l'annuo stipendio di lire 4,500.

Tesoroni cav. Domenico, segretario nella carriera amministrativa del detto Ministero, è nominato capo sezione nella carriera stessa, con l'annuo stipendio di lire 4,500.

a Giani cav. Carlo, capo sezione nel Ministero suddetto, è assegnato l'annuo stipendio di lire 5,000.

a Vischi cav. Adolfo, capo sezione nel Ministero suddetto, è assegnato l'annuo stipendio di lire 5,000.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 13 febbraio 1896:

Gherzi-Paruzza comm. Enrico, presidente di sezione della corte d'appello di Torino, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lett. *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni, dal 1° marzo 1896, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di primo presidente di corte d'appello.

Visone cav. Giuseppe, consigliere della corte d'appello di Torino, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'art. 1°, lett. *b*, del testo unico delle leggi sulle pensioni, dal 1° marzo 1896, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di presidente di sezione di corte d'appello.

Mucchi cav. Venceslao, presidente del tribunale civile e penale di Saluzzo, è nominato consigliere della corte di appello di Torino.

Adorni cav. Giovanni, presidente del tribunale civile e penale di Cuneo, è nominato consigliere della corte d'appello di Genova.

Serafino cav. Gioacchino, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, è tramutato a Modica.

Ciancaglini Michele, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Modica, è tramutato a Caltanissetta.

Perroni-Ferranti Giacomo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Palermo, incaricato di reggere la Regia procura in Termini Imerese, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Termini Imerese, collo stipendio di annue lire 5,000.

Bussola cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale di Termini Imerese, applicato alla procura generale di appello in Napoli, è tramutato a Tempio, continuando nella detta applicazione.

Collu-Sanna Giovanni Agostino, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari, è nominato, col suo consenso, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Palermo, collo stipendio di annue lire 3900, ed è incaricato di reggere la Regia procura in Tempio.

Orrù Roberto, giudice del tribunale civile e penale di Nuoro, è tramutato a Cagliari.

Ariani Vincenzo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Sciacca, in aspettativa a tutto il 15 febbraio 1896, è richiamato in servizio presso lo stesso tribunale dal 16 febbraio 1896, collo stipendio di annue lire 5,000.

De Marchi Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Varallo, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali coll'annua indennità di lire 400.

Massara Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Catanzaro, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali coll'annua indennità di lire 400.

Della Monica Antonio, pretore del mandamento di Mormanno, è tramutato al mandamento di Ruvo di Puglia.

Girolami Giovanni, pretore del mandamento di Torricella Peligna, è tramutato al mandamento di Cagnano Varano.

Amato Pasquale, pretore del mandamento di Volturara Appula, è tramutato al mandamento di S. Giovanni Rotondo.

Gianzana Pietro, vice pretore nel 1° mandamento di Genova, è tramutato al mandamento di Mortara.

Clary Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Sampeyre pel triennio 1895-97.

Dal Vesco Domenico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 1° mandamento di Treviso pel triennio 1895-97.

Urso Domenico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Cariati pel triennio 1895-97.

Parenti Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Figline Valdarno pel triennio 1895-97.

Sono accettate dal 1° marzo 1896 le dimissioni presentate da:

Dalla Torre Enrico, pretore già titolare del mandamento di Volturara Appula, in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° dicembre 1895.

Belli Bernardo, vice pretore nel mandamento di Cassino, è dispensato da tale ufficio.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Brusoni Tommaso dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Este.

Della Torre Antonio Pietro dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Fossano.

Con Regi decreti del 16 febbraio 1896:

Dagna Camillo, giudice del tribunale civile e penale di Nicosia, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali coll'annua indennità di lire 400.

Rota Aminta, giudice del tribunale civile e penale di Parma, è ivi incaricato della istruzione dei processi penali coll'annua indennità di lire 400.

D'Aulisio Garigliota Guglielmo, pretore del mandamento di Avellino, è tramutato alla prima pretura urbana di Napoli.

Cittadini Achille, pretore del mandamento di Offida, è tramutato al mandamento di Occimiano.

Cappa Santo, pretore del mandamento di Occimiano, è tramutato al mandamento di Taverna ed é temporaneamente applicato alla segreteria della procura generale presso la corte d'appello di Torino.

Picchioni Orazio, pretore già titolare del mandamento di Civitella del Tronto, in aspettativa per motivi di salute dal 1° marzo 1895, è confermato, d'ufficio, nell'aspettativa medesima per altri sei mesi dal 1° marzo 1896 con l'assegno del terzo dello stipendio lasciandosi per lui vacante il mandamento di Celenza sul Trigno.

Resignani Alberto, pretore del mandamento di Bomba, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per tre mesi dal 1° morzo 1896, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Casalbordino.

Ratti Giuseppe, pretore già titolare del mandamento di Pavia, in aspettativa per motivi di salute dal 1° ottobre 1895, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima a tutto febbraio 1896 con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Carloforte.

Testa Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vicepretore nel 2° mandamento di Alessandria pel triennio 1895-97.

Asinari Filippo, avente i requisiti di leggè, è nominato vice pretore nel mandamento di Nizza Monferrato pel triennio 1895-97.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Guglieri Giuseppe, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Nizza Monferrato;

Petrina Paolo dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Randazzo.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 12 febbraio 1896:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 400 sull'attuale stipendio di lire 4,000, con decorrenza dal 1° febbraio 1895, al signor:

Coluzzi Angelo, cancelliere del tribunale civile e penale di Camerino;

È assegnato l'aumento del decimo in lire 350 sull'attuale stipendio di lire 3,500, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, al signor:

Gheli Enrico cancelliere del tribunale civile e penale di Volterra;

È assegnato l'aumento del decimo in lire 300 sull'attuale stipendio di lire 3,000, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, al signor:

Battiati Comitini Vincenzo, cancelliere del tribunale civile e penale di Siracusa;

È assegnato l'aumento del decimo in lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2,200, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, ai signori:

Lama Domenico, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Cassino;

Mazzetti Francesco, cancelliere della 2ª pretura di Genova;

Vincenzi Vincenzo, vice cancelliere aggiunto della Corte d'appello di Parma;

È assegnato l'aumento del decimo in lire 200, sull'attuale stipendio di lire 2,000, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, ai signori:

Mazzi Angelo, cancelliere della pretura di Pievepelago;

Pagliarin Filippo, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Verona;

Fietta Luigi, cancelliere della pretura di Asolo;

De Marpillero Paolo, cancelliere della pretura di Sampierdarena.

È assegnato l'aumento del decimo di lire 180 sull'attuale stipendio di lire 1,800, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, ai signori:

Stoppini Guido, cancelliere della pretura di Sestri Levante;

Cabella Giuseppe, cancelliere della pretura di Canelli;

Ambrisi Francesco, cancelliere della pretura di Laurenzana;

Allard Luciano, cancelliere della pretura di Fenestrelle;

Baltuzzi Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Sauthià;

Trombotto Michele, cancelliere della pretura di Torre Pellice;

Mittiga Rocco, cancelliere della pretura di Cetraro;

Di Francesco Pietro, cancelliere della pretura di Aquila;

Colelli Francesco, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Avezzano;

D'Amore Antonio, cancelliere della pretura di Piano di Sorrento;

Taglioretti Vittorio, cancelliere della pretura di Gallarate;

Lustrissimi Tito, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Viterbo;

Fischetti Giuseppe, cancelliere della pretura di Ceprano;

È assegnato l'aumento del decimo in lire 160 sull'attuale stipendio di lire 1,600, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, ai signori:

Centa Epaminonda, cancelliere della pretura di Varallo;

De Paoli Giovanni, cancelliere della pretura di Voltri;

Lanfranchi Antonio, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Lucca;

Farruggia Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Girgenti;

Corda Giacomo, cancelliere della pretura di Terranova Pausania;

Pantaleo Matteo, cancelliere della pretura di Turi;

Fisichella Ignazio, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Catania;

Rossi Luigi, cancelliere della pretura di Pianella;

Benigni Alfredo, cancelliere della pretura di Mondavio;

Giuliani Giovanni, cancelliere della pretura di Scilla;

Cipolletti Giuseppe, cancelliere della pretura di Magliano Sabino;

Gotta Vincenzo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Ivrea;

Costa Clemento, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Vercelli.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 160 sull'attuale stipendio di lire 1,300, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, ai signori:

Mela Luigi, vice cancelliere della pretura di Roccadaspide;

Parodi Carlo, vice cancelliere della pretura di Sampierdarena;

Campogiani Giovanni, vice cancelliere della pretura di Montegiorgio;

Pavanati Amedeo, sostituto sègretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Cremona;

Gerace Agostino, vice cancelliere della pretura di Mussomeli;

Mascia Antonio, vice cancelliere della prima pretura di Cagliari;

Franzoni Luigi, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Brescia;

Visoni Celestino, vice cancelliere della 3ª pretura di Milano;

Reano Ferdinando, sostituto segretario aggiunto della procura generale presso la Corte d'appello di Torino;

Poli Luca, vice cancelliere aggiunto del tribunale civile e penale di Breno;

Albo Angelo, vice cancelliere della pretura di Vercelli;

Monnini Torquato, vice cancelliere della pretura di Viterbo, applicato temporaneamente alla cancelleria del tribunale civile e penale di Viterbo;

Ferrari Adolfo, vice cancelliere della sesta pretura di Roma;

Fanfoni Giuseppe, sostituto segretario aggiunto della procura generale presso la Corte d'appello di Roma;

D'Andrea Luigi, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Roma, applicato temporaneamente al Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Ufficio della statistica giudiziaria);
Nacucchi Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Andria;
Caniglia Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Chieti;
Volpe Francesco, vice cancelliere aggiunto del tribunale civile e penale di Bari;
Pescolloni Filiberto, vice cancelliere della pretura di Fano;
Arbuffo Cesare, vice cancelliere della sesta pretura di Torino;
Falcioni Enrico, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Domodossola.

È assegnato per compiuto secondo sessennio l'aumento di lire 80 sull'attuale stipendio di lire 2,200, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, al signor:

Alesso Giuseppe, cancelliere della pretura di Crevalcore.

È assegnato per compiuto secondo sessennio l'aumento di lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1,300, con decorrenza dal 1° febbraio 1896, ai signori:

Fischetti Angelo, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi;
Ciancarini Alfredo, vice cancelliere della sesta pretura di Roma;
Lai Giovanni, vice cancelliere della pretura di Senorbì, applicato alla segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Obino Giuseppe, vice cancelliere aggiunto del tribunale civile e penale di Sassari.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria, a datare dal 1° febbraio 1896, coll'annuo stipendio di lire 2,200:

Maggi Giuseppe, cancelliere della pretura di Copertino;
Salvaneschi Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Abruzzo Citeriore;
Mossa Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Cagliari.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, a datare dal 1° febbraio 1896, coll'annuo stipendio di lire 2,000:

Migliore Francesco, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Siracusa;
Traverso Enrico, cancelliere della pretura di Agnone;
Marini Placido, cancelliere della quarta pretura di Messina.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, a datare dal 1° febbraio 1896, coll'annuo stipendio di lire 1,800:

Visco Vincenzo, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Lagonegro;
Poggio Giovanni Battista, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Acqui;
Samueli Giacomo, cancelliere della pretura di Spigno Monferrato;
Pelizza Paolo, cancelliere della pretura di Cumiana;
Porron Cabus Desiderato, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Aosta.
Jacoangeli Leopoldo, cancelliere della pretura di Paliano, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci, al solo effetto della privazione dello stipendio, in punizione della sua sconveniente condotta nei riguardi del servizio.
Natoli Antonino, vice cancelliere della pretura di Naso, è tramutato alla pretura di Santo Stefano di Camastra.
Sciacca Sebastiano, vice cancelliere della pretura di Santo Stefano di Camastra, è tramutato alla pretura di Naso.

Con decreti ministeriali del 15 febbraio 1896:

Lemme Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Ugento, é tramutato alla pretura di Bovino, a sua domanda, lasciandosi vacante per l'aspettativa di Perna Nicola il posto nella pretura di Ugento.
Tarantino Luciano, vice cancelliere della pretura di Montemiletto, è tramutato alla pretura di Atripalda, a sua domanda.
Monteforte Eugenio, vice cancelliere della 2ª pretura urbana di Napoli, è tramutato alla pretura di Frattamaggiore, a sua domanda.
Toledo Pietro, vice cancelliere della pretura di Atripalda, è tramutato alla 2ª pretura urbana di Napoli, a sua domanda.
Assereto Giacomo, vice cancelliere della pretura urbana di Genova, è tramutato alla pretura di Aulla.
Asdente Domenico, vice cancelliere della pretura di Aulla, è tramutato alla pretura urbana di Genova.

Con Regi decreti del 16 febbraio 1896:

Campisi Alfonso, cancelliere del tribunale civile e penale di Velletri, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° marzo 1896;
Citelli Raffaele, cancelliere della pretura di Regalbuto, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° marzo 1896.
Valentini Giovanni, cancelliere della pretura di Castiglione dei Pepoli, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per comprovata infermità, ai termini dell'articolo 1° lettera *b*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° febbraio 1896;
Maisano Nicolò cancelliere del tribunale civile e penale di Termini Imerese, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, a decorrere dal 1° marzo 1896;
Marzi Adriano, cancelliere della pretura di Ferentino, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari a decorrere dal 1° marzo 1896;
Formica Michele, vice cancelliere della pretura di Reggio Calabria, è nominato cancelliere della pretura di Fuscaldo, coll'annuo stipendio di lire 1,600;
Enea Giuseppe, cancelliere della pretura di Vasto, incaricato di reggere il posto di segretario della procura generale, presso la Corte d'appello di Parma, coll'indennità di annue lire 600, è tramutato alla pretura di Cerignola, coll'attuale stipendio di lire 1,800, continuando nello stesso incarico e nel godimento della detta indennità;
Jacapraro Luigi, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Aquila, è, a sua domanda, richiamato al precedente posto di cancelliere della pretura di Vasto, coll'attuale stipendio di lire 1,600;
Madona Carlo, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Bozzolo, è tramutato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Novi Ligure;
Amoretti Cesare, segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Oneglia, è nominato cancelliere della pretura di Triora, coll'attuale stipendio di lire 2,200;
Gregori Giovanni, cancelliere della pretura di Triora, è, a sua domanda, nominato segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Oneglia, coll'attuale stipendio di lire 1,800;
Polce Giovanni, cancelliere della pretura di Trasacco, è tramutato alla pretura di Bisenti;
Cambise Anton Maria, cancelliere della pretura di Antrodoco, è tramutato alla pretura di Trasacco, a sua domanda;
Talvacchia Francesco, cancelliere della pretura di Murazzano, è tramutato alla pretura di Sampeyre;
Regis Giuseppe, vice cancelliere della 5ª pretura di Torino, è nominato cancelliere della pretura di Murazzano, coll'annuo stipendio di lire 1,600;
Di Placido Raffaele, cancelliere del tribunale civile e penale di

Frosinone, è tramutato al tribunale civile e penale di Messina, a sua domanda;

Severini Achille, cancelliere del tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, è tramutato al tribunale civile e penale di Lucera, a sua domanda;

Pappalardo Giovanni Battista, cancelliere del tribunale civile e penale di Nicosia, è tramutato al tribunale civile e penale di Termini-Imerese, a sua domanda;

Caracciolo Domenico, cancelliere del tribunale civile e penale di Nicastro, è tramutato al tribunale civile e penale di Nicosia;

Varrica Giuseppe, vice cancelliere della corte di appello di Catania, è nominato cancelliere del tribunale civile e penale di Nicastro, coll'annuo stipendio di lire 3,000;

Roccasecca Annibale, vice cancelliere della pretura di Anagni, è nominato cancelliere della pretura di Ferentino, coll'annuo stipendio di lire 1,600:

Con decreti ministeriali del 16 febbraio 1896:

La privazione dello stipendio, inflitta con decreto ministeriale del 16 novembre 1895, al vice cancelliere della pretura di Edolo, Sopransi Giulio, è limitata ad un solo mese. Saranno al medesimo corrisposti gli stipendi arretrati e non percetti, a partire dal 6 dicembre 1895 in poi.

Sono accettate, con decorrenza dal 1° marzo 1896, le volontarie dimissioni presentate da Graglia Ambrogio, dalla carica di vice cancelliere della 6ª pretura di Milano.

Pastro Ernesto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Venezia, è nominato vice cancelliere della pretura di Feltre, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Avella Attilio, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Monteleone di Calabria, è, in seguito di sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Reggio Calabria, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Rosiello Federico, vice cancelliere della pretura di Oriolo, è, in seguito a sua domanda, nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Monteleone di Calabria, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Renna Francesco Paolo, vice cancelliere della pretura di Oderzo, è tramutato alla pretura di Amatrice.

Pennelli Pericle, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura di Oderzo, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Marchini Luchino, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Lucca, è nominato vice cancelliere della pretura di San Valentino, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Aliprandi Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Parma, è nominato vice cancelliere della pretura di San Buono, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Ronda Alfredo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Aquila, è nominato vice cancelliere della pretura di Solmona, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Guarini Filoteo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Aquila, è nominato vice cancelliere della pretura di Castel di Sangro, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Berardinelli Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Pescopagano, è tramutato alla pretura di Sant'Elia a Pianisc.

Galluppi Pasquale, vice cancelliere della pretura di Lagonegro, è tramutato alla pretura di Montefusco, a sua domanda.

Del Mese Emilio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Montemiletto, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Bobbio Alfredo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Sala Consilina, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Vick Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Lagonegro, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Ventriglia Andrea, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Castellone al Volturno, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

D'Onofrio Achille, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Laviano, con l'annuo stipendio di lire 1,300.

Conte Filippo, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Pescopagano, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Aran Salvatore, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Genzano di Potenza, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Capobianco Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Napoli, è nominato vice cancelliere della pretura di Chiaromonte, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Balbiano Maurizio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario appartenente al distretto della Corte d'appello di Casale, è nominato vice cancelliere della pretura di Ciriè, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Paroli Carlo, vice cancelliere della pretura di Sampierdarena, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Genova, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Pinaudier Federico, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Oneglia, è nominato vice cancelliere della pretura di Sampierdarena, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Lorenzi Domenico, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Genova, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Oneglia, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

De Biase Giovanni Battista, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice cancelliere della corte d'appello di Catania, coll'annuo stipendio di lire 2,500;

Sbraccia Francesco, cancelliere della pretura di Poggio Mirteto, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1,800;

Cariatore Guidobaldo, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Alessandria, è tramutato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Torino, a sua domanda;

Filiberti Luigi, vice cancelliere della 1ª pretura di Alessandria, è nominato sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Alessandria, coll'attuale stipendio di lire 1,300;

Tedeschi Giuseppe, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Torino, è nominato vice cancelliere della 1ª pretura di Alessandria, coll'attuale stipendio di lire 1,300;

Bonanome Enrico, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della

corte di appello di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura di Anagni, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Con decreti ministeriali del 17 febbraio 1896:

Conte Leopoldo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, è temporaneamente applicato alla segreteria della regia procura presso lo stesso tribunale di Roma.

Mercanti Giulio, vice cancelliere della 3ª pretura di Roma, è temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Roma.

Raspa Camillo, vice cancelliere della 3ª pretura di Roma, applicato temporaneamente alla segreteria della regia procura presso il tribunale civile e penale di Roma, è richiamato al suo posto, cessando dalla detta applicazione.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari:*

Con decreto ministeriale del 14 febbraio 1896:

È concessa:

al notaio Scariano Giuseppe una proroga sino a tutto il 1° ottobre p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Villafranca Sicula.

Con Regi decreti del 16 febbraio 1896:

Dichiara Francesco Paolo, candidato notaio, è nominato notaio con la residenza nel comune di Casteldaccia, distretto di Palermo.

Lupo Giuseppe Antonio, candidato notaio, è nominato notaio con la residenza nel comune di Francavilla Angitola, distretto di Nicastro.

Fornara Vincenzo, candidato notaio, è nominato notaio con la residenza nel comune di Santo Stefano al Mare, distretto di San Remo.

Cortella Giuseppe Enrico, candidato notaio, è nominato notaio con la residenza nel comune di Morsasco, distretto di Acqui.

Guglieri Giuseppe, notaio residente nel comune di Fontanile, distretto di Acqui, è traslocato nel comune di Molare, stesso distretto.

Mancini Domenico, notaio residente nel comune di Vignanello, distretto di Viterbo, è traslocato nel comune di Soriano nel Cimino, stesso distretto.

Gigli Baldovino, nataio residente nel comune di Arcilosso, distretto di Grosseto, è traslocato nel comune di Livorno, capoluogo di distretto.

Braico Fortunato, notaio residente nel comune di Valsinni, distretto di Lagonegro, è traslocato nel comune di Tursi, stesso distretto.

Fornaseri Cristoforo, notaio residente nel comune di Cuneo, capoluogo di distretto, è dispensato dall'ufficio di notaio in seguito a sua domanda.

Viola Pietro, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Novara.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con decreto ministeriale del 14 febbraio 1896:

Travaglia Giovanni Battista, archivista dell'archivio notarile distrettuale di Milano, con l'annuo stipendio di lire 2,500, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° marzo 1896 nei termini dell'art. 1°, lett. *B*, della legge sulle pensioni, testo unico, del 21 febbraio 1895, n. 20 ed è ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli potrà competere.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 22 dicembre 1895 al 6 febbraio 1896:

Luciolli cav Ludovico, segretario capo amministrativo di 3ª classe negli uffici finanziari direttivi, è promosso alla 2ª classe, per merito;

Borelli Adolfo, segretario amministrativo di 2ª classe id., id. alla 1ª per anzianità;

De Giuli Giuseppe, id. id. di 3ª classe id., alla 2ª, per merito;

Pilo Enrico e Rosetti Giuseppe, vice segretari amministrativi di 2ª classe sono promossi alla 1ª, per anzianità, cessando l'assegno personale di lire 200;

Carborelli dott. Guglielmo e Allegretti Luigi, id. id. di 3ª classe id., id. alla 2ª, id., id. id. di lire 300;

Ferraris Antonio, archivista di 2ª classe id., è promosso alla 1ª per merito.

Battistella Giuseppe, id. di 3ª id., id. alla 2ª, per anzianità, cessando l'assegno personale di lire 400;

Meucci Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª id., id. alla 1ª, per merito;

Bicchi Giovanni, id. id. id. id., id. id., per anzianità;

Bertucci Osvaldo e Bobbio-Porzia Alfredo, ufficiali d'ordine di 3ª classe id., sono promossi alla 2ª, per anzianità, cessando l'assegno personale di lire 300;

Spetrini Antonio e Porta Getulio, id. id. di 4ª classe id., id. alla 3ª, per anzianità, cessando l'assegno personale di lire 300;

Avalle Giuseppe, geometra principale di 1ª classe nell'Amministrazione del Catasto, in disponibilità, è collocato a riposo in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° gennaio 1896;

Pianell Ernesto, ufficiale d'ordine di 2ª classe negli uffici finanziari direttivi, sospeso a tempo indeterminato dalle funzioni e dallo stipendio, è destituito dall'impiego senza perdita dell'eventuale diritto a pensione o ad indennità, con effetto dal 9 gennaio 1896;

Prat cav. Cesare, commissario ai riscontri nelle manifatture dei tabacchi, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° febbraio 1896;

Niccoli Raffaello, id. alle scritture di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1° marzo 1896;

Bordon Giovanni, ufficiale di 1ª classe id., id. id. id. per età avanzata, id. dal 16 febbraio 1896;

Schweiger Arturo, id. di 5ª classe id., stato dispensato dall'impiego con Regio decreto del 22 dicembre 1895 per soddisfare agli obblighi della leva militare, è richiamato in servizio nelle dogane a decorrere dal 16 febbraio 1896, in seguito ad ottenuta riforma;

Sacchi Osvaldo, magazziniere di vendita dei sali e dei tabacchi, stato revocato dall'impiego con Regio decreto del 1° dicembre 1895, è invece dispensato dall'impiego, a datare dal 30 luglio 1891.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 864144 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di Pellegrini Maria Francesca fu Girolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Nardone Maria Giuseppa fu Francesco, domiciliata a Fragneto Monforte (Benevento),

fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pellegrini Francesca-Pasqualina-Vincenza, fu Girolamo ecc. ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0], cioè: N. 836797 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 55 al nome di Raggio Giacomo di Andrea, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Zoagli (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Raggio Francesco-Giacomo di Andrea minore, ecc. (il resto come sopra) vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. [illegible] ordinale, n. 17 di protocollo e n. 17774 di posizione, rilasciata il 2 luglio 18[illegible] dall'Intendenza di Finanza di Venezia al sig. Tasca Luigi di Tommaso, pel deposito fatto da questi del certificato di usufrutto del consolidato 5 0[0], n. 764[illegible] della rendita di L. 2[illegible] per rinnovazione.

Ai termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni si consegnerà il nuovo certificato di usufrutto a chi di ragione, senza obbligo di esibire la ricevuta dichiarata smarrita, che resterà di nessun valore.

Roma, il 14 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI

PARTE NON UFFICIALE

R. ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Adunanza del 13 febbraio 1896

Presidenza del prof. GIUSEPPE COLOMBO, *presidente*

L'adunanza si apre alle 13 coll'approvazione del verbale e colla partecipazione dei libri pervenuti in omaggio.

— Viene presentata per l'inserzione nei Rendiconti una Nota del prof. Enriques: *Sopra le equazioni differenziali lineari del quarto ordine.*

— Il [illegible] *nel termometro del vetro* [illegible] *dimento.* Questo argomento, di tanta importanza per le misure termiche, fu già studiato a lungo dagli scienziati del Bureau internazionale di pesi e misure. L'A. ha ripreso questo studio con un metodo diverso. Egli manteneva i termometri continuamente in una ghiacciaia: dopo aver determinato la posizione degli zeri di vari termometri [illegible] per l'ambiente, li riscaldava per [illegible] così di seguito, di [illegible] dopo ciascun riscaldamento e [illegible] determinata la posizione dello zero [illegible] in giorno, per qualche mese, finchè rimaneva praticamente fissa.

Questo studio, [illegible] ha condotto [illegible] seguenti risultati: [illegible] rio, gli spostamenti corrispondenti [illegible] variano notevolmente da termometro a termometro: [illegible] impossibile perciò, nelle misure di precisione, [illegible] questi spostamenti sul termometro [illegible] in vetro duro normale [illegible] possono [illegible] nella Memoria del Bureau Internazionale [illegible].

Il S. C. prof. Carlo Cantoni [illegible] avviso [illegible] dialogo *Il Cratilo*. Fatta una breve [illegible] dimostrate le ragioni per le quali [illegible] le opinioni dei critici intorno al vero [illegible] Platone [illegible] il Cantoni [illegible] di provare [illegible] suo scopo [illegible] di mostrare [illegible] naturale [illegible] strumento del tutto inutile per arrivare alla cognizione della vera natura delle cose, come sostenevano Cratilo e altri filosofi e sofisti.

— Il dottor Carlo Riva presenta [illegible] *paleontologici del gruppo dell'Albenza*. L'A. [illegible] ai risultati ottenuti nello studio di diversi tipi di roccie [illegible] del gruppo dell'Albenza. Il [illegible] comprende: Porfido quarzifero della V. Caffaro, dell'Alta V. Trompia e della V. di Fumo; [illegible] porfirite dioritica della V. del Dezzo; [illegible] che attraversano la tonalite e gli strati circostanti e che appartengono ai seguenti tipi: Dioriti, Porfirite dioritiche, [illegible], Porfiriti diabasiche.

— Il dott. C. F. Parona comunica [illegible], fatta dal prof. Taramelli, di alcune ammoniti [illegible] *nitidum* [illegible] presso Bratigo in provincia di Bergamo. [illegible] fa qualche considerazione sui [illegible] della serie [illegible] dell'Infralias in Lombardia.

— Terminate le letture, la S. [illegible] della Memoria, col motto [illegible] un premio d'incoraggiamento pel concorso [illegible], al dottor Carlo Martinotti, del manicomio di [illegible].

Dopo la trattazione d'affari interni, [illegible] è sciolta alle ore 14,30.

DIARIO ESTERO

L'*Agenzia Reuter*, come [illegible] smentito la notizia recata dal *Times* che [illegible] abbia incaricato il suo Ambasciatore a Londra di invitare il Governo inglese ad iniziare la sistemazione della questione di Egitto.

Ora, il corrispondente del *Journal des Dèbats*, a Londra, non sa precisamente indicare quale sia veramente lo stato delle cose, ma afferma che da qualche giorno, nei circoli diplomatici, corre una voce relativa all'Egitto, la cui origine è ancora oscura.

Si parla, inf , dice il corrispondente, della riapertura della questione d'Egitto, dietro espresso desiderio della Porta, ma sopra una base che non è quella indicata dal corrispondente del *Times*. Si tratterebbe cioè di un ritorno, più o meno diretto, al regime che esisteva prima del 1882.

Di fronte a queste contraddizioni, prosegue il corrispondente, sarebbe inutile di abbandonarsi a commenti, ma è strano che il dispaccio del *Times* coincida colla voce che corre nei circoli bene informati. E' lecito dedurne che v'è qualcosa in aria e che non è impossibile che la questione egiziana ritorni tra poco a galla.

Resta a vedersi se il momento è bene scelto e su di ciò i pareri sono divisi. Taluni sostengono che la politica estera della Granbretagna subendo in questo momento un'evoluzione e essendo sul punto di ricevere una nuova orientazione, le circostanze sarebbero favorevoli alla ripresa dei negoziati relativamente all'Egitto. L'Inghilterra, dicono essi, consentendo ad affrontare di nuovo, la questione, darebbe dei pegni della sincerità del suo nuovo indirizzo e siccome, in ogni modo, non ci sarebbe da attendersi una soluzione immediata, l'opinione pubblica inglese avrebbe il tempo di studiare meglio la questione e di familiarizzarsi coi particolari d'un problema che bisognerà pure risolvere un giorno o l'altro.

Altri pensano, invece, che l'Inghilterra, avendo ora sulle braccia la questione del Venezuela, non vorrà, secondo le sue abitudini, occuparsi che di una sola cosa alla volta e rimanderà ancora la questione d'Egitto. Costoro opinano pure che, sollevando la questione d'Egitto in un momento in cui la politica estera dell'Inghilterra ha incontrato tanti ostacoli inattesi, si avrebbe l'aria di voler profittare di una situazione imbarazzante e che ciò solo basterebbe a farle assumere un atteggiamento poco conciliante.

Il corrispondente, che scrive naturalmente dal punto di vista francese, dice che delle due correnti la prima è la giusta, perchè, da un lato, nessuna delle Potenze interessate nella questione d'Egitto intende di affrontare la discussione con intendimenti ostili o malevoli, e, dall'altro, non vi sia nessuna ragione perchè la Granbretagna non debba dimostrare le intenzioni più benevoli verso Potenze amiche colle quali essa desidera di coltivare le migliori relazioni.

∴

La *Kölnische Zeitung* assicura che nei circoli bene informati di Londra si ritiene imminente una dimostrazione militare dell'Inghilterra ai confini del Natal, diretta contro la Repubblica del Transvaal.

Corre voce a Londra che i Boeri, il giorno 27 di febbraio, anniversario della disfatta degl'inglesi sul monte Mayuba proclameranno la piena indipendenza del Transvaal.

Un telegramma da Londra poi annunzia che il console generale del Transvaal in quella città, ha dichiarato che le condizioni e le questioni da discutersi dovrebbero assolutamente essere stabilite tra il governo inglese e quello di Pretoria, prima della partenza del Presidente Krüger per l'Inghilterra.

∴

Il governo inglese ha informato la società antischiavista che le forze del Protettorato inglese dell'Africa centrale hanno riportato due brillanti vittorie sui commercianti di schiavi delle coste occidentali del Lago Nyassa infliggendo loro perdite tali da annientarne la potenza in quella regione.

Il potente capo Mwasi Kazunga, noto pel commercio di schiavi fatto su vasta scala, formò una lega colle tribù degli Angoni e degli Yaos contro gli inglesi. Chiuse la importante via commerciale che dal Lago Nyassa, pel fiume Quapula, conduce al Congo e cominciò a prender schiavi persino nel distretto di Miramba che è sotto l'amministrazione della stazione inglese di Kota-Kota.

Si decise quindi di fare contro Mwasi Kazunga una spedizione composta di 150 uomini di truppe regolari e di 3000 indigeni affidandone il comando al luogotenente Edward Alston. Mwasi, affrontò gli inglesi con 20,000 uomini, ma dopo tre scontri fu completamente disfatto. Gli inglesi catturarono 250 capi di bestiame, 564 fucili ed una gran quantità di polvere pirica. Nella città prima abitata da Mwasi si è costruito un forte occupato ora da una guarnigione inglese. Il risultato di queste operazioni militari è che la via interna ad ovest ed a nord-ovest del lago è aperta ed è chiusa invece ai mercanti di schiavi qualunque via conducente allo Zambese.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Dall'Eritrea. — L'*Agenzia Stefani* ha da Massaua 25:

« Notizie dal colle Tzalà, 24, recano: Nessun nuovo incidente si è verificato sulle retrovie e nei dintorni di Adigrat.

I ribelli dell'Agamé sono divisi in due parti: una nella regione di Amba Debra, Matzo; la seconda nel Serassiè.

L'Oculé-Cusai è tranquillo.

Il nemico ha impiantato il campo nella conca di Adua, donde ha inviata una forte ricognizione oltre il Mareb fino al ciglione di Gundet.

La posizione di Addi-Qualà è stata rinforzata ».

La salma del Generale Roselli. — Come era annunziato, ieri ebbe luogo il trasporto della salma del Generale Pietro Roselli dalla stazione a Campo Verano, ove venne tumulata nel monumento già erettogli dal Municipio di Roma.

Malgrado il tempo cattivo, il trasporto riuscì imponente e degno dell'illustre uomo, il cui nome ricorda tante gloriose memorie.

Presero parte le rappresentanze dell'esercito e tutte le autorità non che gran numero di associazioni cittadine con le rispettive bandiere. Il Municipio di Ancona avea delegato una speciale rappresentanza.

Il Municipio di Roma, a cui spese fu fatto il trasporto, prese larga parte nel corteo, con il suo gonfalone, le storiche bandiere dei rioni, guardie municipali, vigili e donzelli.

A Campo Verano parlarono sulla salma, ricordando i grandi meriti dell'estinto, l'assessore anziano comm. Galluppi, il comm. Gramitto rappresentante il Prefetto di Roma ed il comm. Castellani che, dopo aver invitato ad abbassare le bandiere dinanzi a quella tomba sacra al patriottismo italiano, concluse:

« Che la memoria di questo prode possa sorreggere e ispirare a forti cose quei giovani valorosi che in lontani lidi combattono per l'onore della bandiera nazionale. »

La mesta e patriottica dimostrazione ebbe termine circa alle ore 17,30.

Pel valico del Sempione. — L'*Agenzia Stefani* ha comunicato sabato:

« Stamani gli onor. Ministri dei Lavori pubblici, delle Finanze e del Tesoro hanno firmato coi Rappresentanti Svizzeri la Convenzione pel valico del Sempione. »

Per l'Ispettore-capo scolastico. — L'Ufficio municipale locale della istruzione pubblica invia ai giornali il seguente comunicato:

« Si pregano le Direzioni dei giornali che pubblicarono l'avviso di concorso pel posto d'ispettore capo scolastico in questo Comune, di voler annunziare, per norma di coloro che intendessero di concorrervi, che una proposta di aumento dello stipendio da lire 4000 a 4500, fu già approvata dal Consiglio comunale, a senso dell'art. 155 della legge comunale e provinciale, e che inoltre è stanziato in bilancio un compenso annuo speciale per l'ispezione dei giardini d'infanzia ».

Il monumento a Cavour. — Leggiamo nell'*Opinione*: In seguito ad accordi tra il Ministero dei Lavori Pubblici e l'impresa del palazzo di giustizia, il monumento a Cavour sarà liberato dai materiali da cui è circondato per i lavori di quel cantiere, e quindi lasciato libero al pubblico lo spazio che lo circonda per il prossimo mese di marzo.

I rinforzi in viaggio. — Diretti a Massaua proseguirono ieri da Suez i piroscafi *Perseo*, col 20° battaglione fanteria d'Africa ed il 5° bersaglieri, e *Marco Minghetti*, con quadrupedi, munizioni e provviste.

— Provenienti da Napoli, sono giunti stamane a Massaua i piroscafi *Gottardo*, *Po* e *Umberto I*, che hanno a bordo, il primo un battaglione bersaglieri, il secondo il 23° battaglione fanteria d'Africa, ed il terzo il 24° e 25° battaglioni fanteria d'Africa, ed un'ambulanza della *Croce Rossa*.

Dimostrazioni all'esercito. — I reparti di truppe destinati a rinforzare il corpo operante in Africa, partiti ieri da Ivrea, Genova, Pisa, ed altre città ebbero da quelle popolazioni entusiastiche dimostrazioni di affetto. Vennero accompagnati alle rispettive stazioni dalle autorità civili e militari, non che da gran folla plaudente.

La partenza poi da Torino della 7ª ed 11ª batteria da montagna su sei pezzi ciascuna diede occasione alla patriottica popolazione di Torino di mostrare i suoi affettuosi sentimenti all'esercito.

Le due batterie sono comandate dai capitani Carosi e Valsecchi e dai tenenti Antonelli, Rolfo, Muletti, Cattaneo e Radicati di Brozzolo.

I partenti furono salutati alla stazione dal Duca d'Aosta, dai generali D'Oncieux de la Batie, Ottolenghi, De Maria, Rogier e Rappis con moltissimi ufficiali ed acclamati da numerosi cittadini.

Nella sera partirono poi due compagnie di alpini col colonnello Troia ed una compagnia di bersaglieri, salutate alla stazione da S. A. R. il Conte di Torino, dai generali e dagli ufficiali della guarnigione.

Una folla enorme le accompagnò alla stazione e fece loro una calorosa ed imponente dimostrazione, acclamando l'esercito.

In onore dell'onor. Zanardelli. — Ieri l'altro, con treni speciali, giunsero a Maderno da Brescia gli onor. deputati Bonardi, Gorio e Ronchetti e 450 cittadini di ogni parte della provincia, onde rallegrarsi con l'on. Zanardelli per la ricuperata salute.

I treni raccolsero altri cittadini lungo il percorso, specie a Salò, donde i gitanti proseguirono sui piroscafi *Eno* e *Mincio* per Maderno. Al loro arrivo ebbe luogo una refezione di 600 coperti.

Il paese era imbandierato e festante. Tutte le ville della riviera erano pure imbandierate. Alle ore 16 circa, il corteo con musica e bandiere si avviò verso la villa Zanardelli, ove giunto fece una calorosissima dimostrazione gridando incessantemente *Viva Zanardelli*.

L'onor. Zanardelli si affacciò al balcone a salutare e ringraziare i dimostranti tra nuove e vivissime acclamazioni.

Poscia l'onor. Zanardelli si ritirò e ricevette la Commissione composta di cittadini di quasi ogni paese della provincia.

L'onor. deputato Bonardi portò quindi ai dimostranti i ringraziamenti dell'onor. Zanardelli per la calorosa ed affettuosa dimostrazione. Le sue parole furono accolte con nuovi: *Viva Zanardelli!*

Il corteo ritornò a Maderno ed indi con piroscafi ripartì per Salò.

Giunsero molti dispacci di amici e ammiratori dell'onor. Zanardelli congratulandosi con lui per la ricuperata salute.

Marina mercantile. — I piroscafi *Singapore* e *Sirio*, della N. G. I., proseguirono ieri il primo da Porto-Said per Napoli ed il secondo da San Vincenzo per il Plata.

— Anche ieri il piroscafo *Fulda*, del N. L. giunse a Genova, ed il piroscafo *Colombo*, della N. I. B., da Teneriffa proseguì per Genova.

Roma. — Spettacoli di questa sera:

Argentina — (IV turno) — *Bohème* — *La Maledetta*, ore 20.

Valle — *Madame Sans-Gêne*, ore 21.

Manzoni — *La Colpa vendica la colpa*, ore 21.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 24. — Il *Morning Post* dice avere da Berlino che la notizia del passo fatto dal Sultano presso il Governo inglese per lo sgombero dell'Egitto è colà considerata esatta; e aggiunge vedersi in tale passo del Sultano un indizio che la Russia e la Francia inviteranno l'Inghilterra a sgombrare l'Egitto.

Lo *Standard* ha da Vienna che i Gabinetti europei sono stati recentemente scandagliati sull'opportunità di sollevare la questione d'Egitto.

Il *Times* ha da Costantinopoli: « Si dice che è atteso pel 30 corrente un movimento di giovani musulmani e che nella corrente settimana furono operati parecchi arresti ».

MADRID, 24. — Si ha dall'Avana: 5000 insorti delle bande Maceo, Zayas, Cardenas e Gabrera presero posizione nella fattoria Sato per resistere all'attacco delle truppe spagnuole, comandate dal colonnello Fort, che le sloggiò dopo due ore di combattimento. Gl'insorti subirono gravi perdite e furono costretti a fuggire verso Madruga, inseguiti dalle truppe spagnuole e scoraggiati per l'impossibilità di poter passare nella provincia di Matanzas.

Il piano degli insorti è di richiamare l'attenzione delle truppe spagnuole della provincia dell'Avana onde facilitare il passaggio di Gomez e Maceo verso la Cienaga de Zapata, le cui strade sono custodite dai generali Echague e Francos.

SOFIA, 24. — È ufficialmente confermato che il Presidente della Sobranje, dott. Theodorow, è nominato Ministro della Giustizia; che Nachovich passa dal Ministero degli Affari esteri a quello del Commercio e dell'Agricoltura e che il Presidente del Consiglio, Stoiloff, oltre il portafoglio dell'Interno, assume anche l'*interim* degli Affari esteri.

MENTONE, 24. — L'Imperatore d'Austria-Ungheria è arrivato alle 10,30.

L'Imperatrice l'attendeva alla stazione.

Le LL. MM. sono partite in vettura per Cap Martin.

BERLINO, 24. — La Commissione del Reichstag pel progetto di legge sulle Borse ha approvato all'unanimità, meno tre voti, l'articolo che stabilisce l'obbligo di essere inscritti nei registri di Borsa per poter fare operazioni in Borsa.

PARIGI, 24. — *Camera dei Deputati.* — Il Governo chiede l'urgenza sul progetto di credito di un milione di franchi per la partecipazione della Francia alle feste dell'incoronazione dello Czar.

Il deputato Dejeante, a nome dei socialisti, protesta vivamente.

La Camera accorda, con 502 voti contro 28, l'urgenza chiesta dal Governo.

PARIGI, 24. — *Camera dei Deputati.* — *(Continuazione).* — Deloncle svolge un'interpellanza sulla dichiarazione anglo-francese stipulata a Londra il 15 gennaio relativamente al Siam ed al Niger ed all'accordo fra l'Inghilterra e la Reggenza di Tunisi, in vista di sostituire la Convenzione generale del 1875 con una nuova Con venzione.

L'interpellante dice che la Francia ha seguito con interesse gli sforzi fatti da un'altra nazione sulle coste del Mar Rosso e l'ha veduta con rincrescimento impegnata in un'impresa, contro i consigli dei suoi amici, deplorando che non intervenga una soluzione la quale ne limiti i rischi.

Deloncle conclude esprimendo il suo rammarico perchè la detta dichiarazione anglo-francese sia muta relativamente all'Egitto.

Il Ministro degli Affari esteri, Berthelot, rispondendo a Deloncle, dice che le questioni sollevate dalla dichiarazione anglo-francese, stipulata il 15 gennaio a Londra, sono state trattate con spirito assoluto di conciliazione, e spera che su tutti gli altri punti si arriverà ad un accordo definitivo e vantaggioso per gl'interessi della civiltà.

Il seguito della discussione è rinviato a giovedì.

BERLINO, 24. — Secondo i giornali, il generale von Werder, prima della sua partenza per Pietroburgo, è stato ricevuto dall'imperatore Guglielmo, che gli ha consegnato una lettera autografa per lo Czar.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 24 febbraio 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì 759.6

Umidità relativa a mezzodì 74

Vento a mezzodì . . . . Nord moderato.

Cielo . . . . minaccioso.

Termometro centigrado . . . . Massimo 7.°7. Minimo 3.°7.

Pioggia in 24 ore: mm. 1.8.

Li 24 febbraio 1896.

In Europa pressione elevatissima intorno al Golfo di Finlandia, estendentesi fino all'Italia ed all'Inghilterra; depressione sull'Algeria invadente il Mar Tirreno. Pietroburgo 788; Parigi, Monaco, Zagabria, Atene 779; Algeri 750.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 5 a 6 mm. Sardegna, 5 Palermo, 2 a 3 nel continente; pioggie in Sicilia e Sardegna, nevicate Emilia, Romagna, Toscana ed Appennino centrale; venti freschi o forti del 1° quadrante, gelate al Nord e Centro.

Stamane: cielo coperto, nevoso o piovoso; levante forte in Sardegna: venti freschi 1° quadrante altrove; barometro 768 valle Padana, 765 Brindisi, 762 Roma, 760 Marsiglia, Malta, depresso a 755 in Sardegna.

Mare agitato costa Sarda ed Orientale sicula.

Probabilità: venti forti del 1° quadrante al Nord, del 2° al Sud. Cielo coperto con pioggia o neve; mare molto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 24 febbraio 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	mosso	9 6	4 9
Genova	coperto	legg. mosso	5 3	1 6
Massa Carrara	1/4 coperto	legg. mosso	13 0	— 0 8
Cuneo	3/4 coperto	—	0 2	— 3 6
Torino	sereno	—	0 5	— 2 8
Alessandria	coperto	—	4 0	— 1 0
Novara	coperto	—	5 0	— 3 0
Domodossola	coperto	—	4 3	— 4 4
Pavia	3/4 coperto	—	5 3	— 3 3
Milano	3/4 coperto	—	4 7	— 2 8
Sondrio	coperto	—	3 9	0 0
Bergamo	nebbioso	—	3 9	— 5 0
Brescia	coperto	—	2 8	— 3 0
Cremona	coperto	—	4 5	— 1 6
Mantova	caligine	—	5 0	— 1 6
Verona	coperto	—	6 6	— 1 8
Belluno	1/4 coperto	—	3 2	— 6 1
Udine	1/2 coperto	—	3 8	— 3 8
Treviso	coperto	—	4 0	— 2 8
Venezia	coperto	legg. mosso	3 0	— 3 6
Padova	coperto	—	3 0	— 4 5
Rovigo	coperto	—	3 6	— 3 6
Piacenza	coperto	—	3 9	— 3 0
Parma	coperto	—	5 0	— 2 9
Reggio Emilia	nevica	—	4 0	— 3 4
Modena	coperto	—	3 9	— 3 9
Ferrara	piovoso	—	3 5	— 3 6
Bologna	coperto	—	2 2	— 3 8
Ravenna	nevica	—	4 2	— 1 0
Forlì	nevica	—	2 2	— 1 8
Pesaro	coperto	legg. mosso	3 5	0 5
Ancona	piovoso	mosso	5 0	2 5
Urbino	nevica	—	— 0 5	— 3 0
Macerata	nevica	—	0 7	— 0 9
Ascoli Piceno	nevica	—	3 5	0 2
Perugia	coperto	—	2 8	— 1 6
Camerino	nevica	—	— 2 0	— 4 0
Pisa	coperto	—	9 0	1 2
Livorno	nevica	agitato	7 0	— 0 5
Firenze	nevica	—	5 2	0 1
Arezzo	nevica	—	3 2	— 0 4
Siena	—	—	—	—
Grosseto	3/4 coperto	—	9 0	3 0
Roma	piovoso	—	11 9	3 7
Teramo	coperto	—	4 8	0 7
Chieti	nevica	—	3 0	— 4 6
Aquila	coperto	—	2 0	— 1 2
Agnone	coperto	—	2 4	— 1 6
Foggia	coperto	—	5 9	4 0
Bari	coperto	calmo	8 6	5 8
Lecce	nebbioso	—	9 9	6 0
Caserta	coperto	—	10 9	5 8
Napoli	coperto	legg. mosso	11 2	5 0
Benevento	coperto	—	8 5	3 8
Avellino	coperto	—	6 8	2 8
Salerno	—	—	—	—
Potenza	nebbioso	—	2 5	— 0 1
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	10 0	3 0
Reggio Calabria	coperto	mosso	16 0	11 0
Trapani	coperto	calmo	16 0	11 2
Palermo	coperto	calmo	17 5	7 9
Porto Empedocle	coperto	mosso	18 0	15 0
Caltanissetta	piovoso	—	12 6	2 8
Messina	coperto	mosso	15 3	11 0
Catania	piovoso	molto agitato	11 8	9 4
Siracusa	piovoso	agitato	14 6	11 7
Cagliari	piovoso	mosso	—	9 0
Sassari	piovoso	—	11 7	6 9

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 24 febbraio 1896.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	89,80 82½ 85 87½	80 75,70 67½ 65)	— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	89,80 85 87½ 85	89 85	89,62½ 60,57½ 60	85 87½ 80,85)	— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	89,80 90	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
»			detta 4½ %		— —			101 75
			detta 4 %		— —			89 85
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			55 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64		— —			101 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			97 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 25
1 dic. 95			» Rothschild		— —			107 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			480 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			468 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	331 330	— —			— —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			490 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			490 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			641 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			489 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			756 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			48 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			100 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	860		— —
1 gen. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1203		— —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —	189 189½ 190		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			45 50
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali		— —			45 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 96	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			210 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	205½ 205 204½		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			325 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			— —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			130 —
			» » Caoutchouc		— —			— —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			28 50
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 96	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

A chiarimento: per pezzi piccoli 4 %, s'intende da L. 4 a L. 40, incluso – 4½ da L. 3 a L. 45, incluso – Per dette Rendite spezzate gli spezzati sono, da L. 80 a L. 400 per il 4 %: da L. 45 a L. 300 per il 4½ %

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	P R E Z Z — IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE — Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE — Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			85 —
»	250	125	» » - Vita		— —			214 —
			Obbligazioni diverse.					
1 gen. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			284 —
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			445 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			275 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			100 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di — FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	111 07 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	111 70	112 —	112 50 111 90	111 90	111 90 —	112 —
2	Londra	90 giorni	— —	27 95 1/2	28 06 1/2	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	28 10	— —	28 33 23	28 28	28 35 30	28 34
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	138 75 05	138 —	138 137 50	137 75

Risposta dei premi . 27 febbraio

Prezzi di Compensaz. 27 »

Compensazione . . . 28 febbraio

Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1896

Rendita 5 %	91 40	Azioni Soc. Gener. Illuminaz.	210 —
detta 4 1/2 %	102 —	» » Tramway-Omnib.	209 —
detta 4 %	91 40	» » Molini Mag. Gen.	31 —
detta 3 %	55 50	» » Immobiliare	41 —
Prestito Rothschild 5 %	107 —	» » Navig. Gen. Ital.	290 —
Obb. Città di Roma 4 %	460 —	» » Metallurgica Ital.	— —
» Cred. Fond. S. Spirito	332 —	» » Piccola Borsa	130 —
» » » B. Nazion.	490 —	» » Risanamento	30 —
» » » »	498 —	» » An. Piem. Elett.	160 —
Azioni Ferr. Meridionali	642 —	» » Fondiaria Incend.	82 —
» » Mediterranee	485 —	» » » Vita	210 —
» Banca d'Italia	760 —	» » Ferr. Sarde	310 —
» » Romana	350 —	» » Credito Italiano	545 —
» » Generale	50 —	» » Ind. Valnerina	— —
» Banco di Roma	100 —	» » Acciaierie	— —
» Banca Tiberina	— —	Obb. Soc. Immob. 5 %	280 —
» Soc. Industriale	— —	» » » 4 %	100 —
» » Cred. Mobiliare	— —	» » Ferroviarie	285 —
» » Gas	825 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » Acqua Marcia	1176 —	» » del Tirreno	445 —
» » Condotte d'acqua	180 —	» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

22 febbraio 1896.

Consolidato 5 %	L. 92 585
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso	» 90 585
Consolidato 3 % nominale	» 55 6375
Consolidato 3 % senza cedola nominale	» 54 4375

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: TOMMASO REY.

Visto: Il Deputato di Borsa: LEONIERO ROSELLINI.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.